



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. UMBERTO ZAMPETTI

Dott. MARGHERITA CASSANO

Dott. LUCIA LA POSTA

Dott. FILIPPO CASA

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/03/2014

DECISO IL 24.03.2014

SENTENZA

N. 409/2014

- Presidente -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 31961/2013

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ANSELMO GIANCARLO N. IL 15/09/1958

BARATTA MARIO N. IL 07/02/1951

BERARDI PIERLUIGI N. IL 23/03/1965

BRESCIA LORENZO N. IL 25/11/1957

BRUNI GIANFRANCO N. IL 13/11/1963

BRUNI PASQUALE N. IL 31/05/1967

CALVANO ROMEO N. IL 12/01/1956

CASTIGLIA GIULIO N. IL 02/03/1951

CHIODO SILVIO N. IL 23/08/1960

CICERO DOMENICO N. IL 28/07/1957

DE ROSE ANTONIO N. IL 18/05/1953

DEDATO VINCENZO N. IL 02/01/1952

GABRIELE CLAUDIO N. IL 04/06/1961

IIRILLO GIUSEPPE N. IL 11/01/1958

MUSACCO MARIO N. IL 04/11/1950

NOTARGIACOMO DARIO N. IL 02/10/1960

PERNA FRANCESCO N. IL 11/08/1941

PINO FRANCESCO N. IL 26/03/1952

PRANNO PASQUALE N. IL 27/05/1952

RUA' GIANFRANCO N. IL 04/02/1960

RUFFOLO GIUSEPPE N. IL 19/03/1954

SERPA GIULIANO N. IL 30/12/1959

TEDESCO FRANCESCO N. IL 08/07/1957

ABBRUZZESE FIORAVANTE N. IL 05/01/1954

ABBRUZZESE GIOVANNI N. IL 23/07/1959

PIROLA FRANCESCO N. IL 27/10/1954

avverso la sentenza n. 13/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 25/05/2012

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

lette le memorie prodotte;

udita alla pubblica udienza del 21.03.2014 la relazione del Cons. Umberto ZAMPETTI;

separate le posizioni di ACRI, GAROFALO e GRECO;

udito il Procuratore Generale in persona del sostituto dr. Mario FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto a Bruni Pasquale e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;

uditi per le parti civili gli Avv. Asta, per la Regione Calabria; Avv. Perri, per la Provincia di Cosenza; Avv. Di Mattia, per il Comune di Amantea; Avv. Belvedere, per il Comune di Paola, i quali tutti hanno chiesto il rigetto dei ricorsi;

uditi per i ricorrenti imputati i rispettivi difensori Avv. Chiaia, Cribari, Busatto, Badolato, Cinnante, Colangelo, Criscuolo, Forestieri, Gullo, Coppi, Caruso, Quintieri, Aricò, Migliano, Gigliotti, Manna, D'Ippolito, Ingrosso, Pisani, Petrone, Locco, Maletta, Bruno, Sanvito, Managò, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive impugnazioni.-

In via assolutamente preliminare va ricordato come all'udienza del 21.03.104 venivano separate le posizioni dei ricorrenti ACRI, GAROFALO e GRECO, per i quali viene pronunciata sentenza a parte, proseguendo quindi il presente procedimento per tutti gli altri imputati ricorrenti in rubrica indicati.-

Ritenuto in fatto

1. Il presente procedimento, qui giunto al controllo di legittimità, si riferisce ai reati connessi alle lotte tra gruppi criminali che si contendevano il territorio cosentino negli anni '80 e '90. In particolare si tratta di reati di sangue commessi dal 1978 al 1994.-

Va dapprima precisato che le indagini su tali gruppi criminali hanno condotto ad altre sentenze ormai definitive (processi *Garden* ed altri) che hanno accertato sussistenza, caratteristiche e operatività di consorterie di tipo mafioso attive nella zona anzidetta. Per la migliore comprensione della materia varrà ricordare come si fronteggiarono due gruppi criminosi più consistenti, da un lato quello denominato Perna-Pranno, dall'altro quello Pino-Senna, dovendosi poi riscontrare ulteriori dinamismi interni per scissioni e tentativi di formare vari sottogruppi (v. gli organigrammi disegnati a f. 234 della sentenza di secondo grado).-

La sentenza impugnata dedica uno specifico capitolo (v. f. 233) alla ricostruzione storica dell'evoluzione criminale dei gruppi in questione, elencando anche la lunga serie di fatti di sangue che hanno contrassegnato le relative *guerre di mafia*.-

Vanno fatte ancora le seguenti precisazioni di carattere generale :

- le indagini hanno tratto alimento dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia intervenuti a distanza dai fatti;

- ciò ha comportato da un lato la riapertura di indagini che erano state chiuse per infruttuosità, dall'altro l'estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati, fatta eccezione per gli omicidi ed i più recenti tentati omicidi;

- nel procedimento si sono costituiti parte civile soggetti pubblici e privati, come in atti.-

2. La sentenza di primo grado (Corte d'assise di Cosenza 17.05.2010, depositata il 13.11.2010), gravata dall'Accusa e dagli imputati, è stata parzialmente riformata da quella della Corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 25.05.2012 (depositata il 19.03.2013) che, impugnata da alcuni imputati, è oggetto dell'odierno scrutinio di legittimità.-

Si esporranno dapprima, in assoluta sintesi, le questioni generali e preliminari affrontate dalla Corte territoriale per quanto ancora rivestono interesse in questa sede, in quanto oggetto di specifici motivi di ricorso.-

Successivamente si tratteranno le singole posizioni dei ricorrenti, indicando per ciascun imputato, in ordine alfabetico, l'esito del giudizio a suo carico ed i proposti motivi di ricorso.-

3. La Corte territoriale riprendeva dapprima, nella sentenza impugnata, le proprie ordinanze dibattimentali -reiettive delle istanze difensive- in materia di partecipazione a distanza nonché in tema di riapertura dell'istruttoria (per effettuare perizie, acquisire sentenze o documenti, sentire testi).-

Affrontando poi le questioni preliminari proposte dai vari appellanti, la Corte catanzarese (v. ff. 183 e segg.) -per quanto ancora riveste interesse nella presente sede- rigettava quelle :

a) di inammissibilità dell'appello del P.M. siccome depositato da soggetto non identificato; richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, rilevava il giudice di secondo grado come non vi fossero dubbi da un lato sulla provenienza dell'atto e sulla sua sottoscrizione da parte di magistrato legittimato all'impugnazione, addetto all'ufficio requirente, dall'altro sull'appartenenza all'ufficio del P.M. pure del soggetto che aveva depositato l'atto, anche se non era stato indicato per nome, circostanza irrilevante;

b) di incompetenza del P.M. e del Gip distrettuale di Catanzaro, in relazione a reati commessi prima della sua istituzione e, in alcuni casi, prima ancora dell'introduzione del reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis Cod. pen., e ciò in ragione della natura processualistica della competenza, secondo il broccardo *tempus regit actum*, e secondo quanto era stato già statuito dalla Corte di cassazione nell'esame di ricorsi proposti nella fase cautelare di questo stesso procedimento; erano procedimenti nuovi quelli che avevano preso l'avvio da nuove iscrizioni nel registro dei reati o da revoche delle precedenti archiviazioni o proscioglimenti, a tal fine non rilevando la non contestabilità dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91, essendo essenziale invece che si trattasse di delitti di non controversa matrice mafiosa; vi erano state nuove acquisizioni che avevano cambiato il quadro delle indagini precedenti; erano corretti, quindi, i decreti di autorizzazione alla riapertura delle indagini pronunciati dal Gip distrettuale; erano utilizzabili, infine, gli atti raccolti in altro procedimento, aventi aspetti di autonomia, pur dopo la scadenza dei termini;

c) ciò valeva in particolare per le specifiche doglianze di nullità ed inutilizzabilità degli atti di indagine per quanto riguarda la posizione di Pranno Pasquale in merito agli omicidi Gigliotti, Luce, Bartolomeo e Drago, in presenza di elementi nuovi provenienti da altri procedimenti;

d) di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Cirillo Giuseppe acquisite ex art. 512 Cod. proc. pen., in quanto deceduto il 24.05.2007, dovendosi respingere la non provata tesi difensiva secondo cui fosse prevedibile un suo imminente decesso;

e) di intervenuta prescrizione dei reati omicidiari, questione proposta sul rilievo doversi applicare la disciplina più favorevole vigente prima dell'entrata in vigore della L. 251/05; in proposito rilevava la Corte territoriale (f. 203 e segg.) come dovesse ritenersi certo che anche nella disciplina previgente la prescrizione fosse istituito applicabile solo ai reati puniti con pena diversa dall'ergastolo e che dunque fosse imprescrittibile il reato punito con l'ergastolo, così come statuito da Cass. Pen. Sez. 1°, n. 41964 in data 22.10.2009, Rv 245080 e come ritenuto anche da autorevole dottrina; ciò doveva ritenersi in relazione alla pena astrattamente prevista per il reato ritenuto, anche in presenza di attenuanti e pure ove fosse stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale ex art. 8 L. 203/91.-

La sentenza impugnata passava poi ad enunciare i criteri ai quali attenersi in materia di valutazione delle prove (ff. 207 e segg.), in particolare per quanto attiene i collaboratori di giustizia : dopo aver ricordato l'ormai consolidato statuto della prova dichiarativa proveniente dai propalanti, con particolare riguardo ai temi della *convergenza del molteplice*, del *nucleo essenziale*, dei riscontri incrociati anche *de relato*, ed avere respinto la rilevanza dei proposti inquinamenti probatori, per alcuni incontri tra collaboranti, la Corte territoriale rilevava l'alta attendibilità soggettiva dei collaboratori, già espressa e verificata nelle sentenze *Garden* e *Galassia*, qui ribadita; nel presente procedimento, con particolare rilevanza, si avevano le dichiarazioni di soggetti apicali delle rispettive consorterie (tra cui Perna Mario, i fratelli Vitelli, Garofalo Franco, Acri Aldo, da un lato, Pino Francesco, Arturi Umile dall'altro) ben a conoscenza delle vicende interne, e di molti soggetti autori diretti dei reati nelle fasi deliberativa, organizzativa od esecutiva.- Sullo specifico tema, la Corte d'appello respingeva anche l'eccezione difensiva di violazione dell'art. 64 Cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, quanto a quelle dibattimentali perché inapplicabile tale norma in detta sede, quanto a quelle precedenti perché inapplicabile nei confronti di un imputato, le cui dichiarazioni sono inscindibili.-

Quanto alle sentenze definitive, acquisite ex art. 238 bis Cod. proc. pen., la Corte territoriale rilevava come dalle stesse (procedimenti *Garden*, *Luce*, *Galassia*,

Missing 1) refluissero dati storici di importanza fondamentale in ordine alla sussistenza di cosche di stampo mafioso, nel cosentino, nei periodi di interesse, ed alle loro dinamiche, dati da valutare unitamente agli altri elementi di prova : orbene, nella presente vicenda processuale, si doveva dare -ritenevano i giudici del merito- una perfetta aderenza tra le emergenze probatorie di quei fondamentali processi e quelle di cui a quello in atto.-

Infine si ricordavano i principi generali in tema di concorso di persone nel reato, trattandosi di delitti commessi con ampie complicità ed a volte in forma collettiva per la partecipazione di molti soggetti aderenti ad un gruppo per le finalità dello stesso.-

4. Le singole posizioni -

4.1 - Abbruzzese Fioravante, alias "Banana" - gruppo Pino-Sena -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Mazzei Carlo e del coevo tentato omicidio di Pati Salvatore, fatti commessi nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL), e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni 25 di reclusione. In secondo grado, dichiarato prescritto il tentato omicidio del Pati, la pena per il solo omicidio del Mazzei veniva determinata in anni 24 di reclusione.-

La Corte territoriale (ff. 1217 e segg.), rigettate tutte le deduzioni difensive, fondava il suo giudizio in particolare sulle dichiarazioni di Pino Franco e di Cirillo Giuseppe, entrambi mandanti del delitto : l'agguato voleva colpire uomini del gruppo Perna, anche in risposta all'omicidio di Bevacqua Armando capo degli zingari; fu organizzata, come diversivo, una finta rissa tra i detenuti Brescia Lorenzo e Stancati Giancarlo; l'imputato aveva partecipato alle fasi deliberative e quindi aveva concorso all'esecuzione provvedendo, come da accordi, dapprima a portare fuori dalla cella alcuni detenuti, e successivamente a gettare fuori dal carcere i rudimentali coltelli e le maglie di travisamento usati per l'aggressione alle vittime.-

Propone ricorso per cassazione (Avv. Cinnante e Avv. De Marco) deducendo :

a) omessa motivazione su plurimi punti dedotti con l'appello;

b) errata mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato di omicidio, in virtù delle concesse generiche sia pur equivalenti, dovendosi applicare il regime precedente alla novella del 2005 che imponeva di tener conto, a tal fine, del giudizio di bilanciamento;

c) illegittima acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore Cirillo Giuseppe, nel frattempo deceduto;

d) illogicità della motivazione che non tiene conto che Dedato Vincenzo, cui si attribuisce ruolo di primo piano, non parla di esso ricorrente;

e) illogicità della motivazione in ordine alla presunta partecipazione alla fase di preparazione del delitto, nel portare fuori della cella alcuni detenuti, per favorire l'agguato;

f) carenza ed illogicità della motivazione sull'alibi di esso imputato che al momento dei fatti era in passeggio nel cortile, come ricordato da molti testi;

g) contraddittorietà con l'assoluzione per lo stesso fatto dell'imputato Bianchino, pur raggiunto dalle stesse dichiarazioni del Pino e del Cirillo;

h) errato rigetto della richiesta, avanzata ex art. 507 Cod. proc. pen., di assumere l'audizione del collaboratore di giustizia Di Dieco che avrebbe provato l'inaffidabilità del collaboratore Cirillo, autore di inquinamenti probatori;

i) errata docimasia sanzionatoria pur avendo affermato la posizione defilata di esso ricorrente; mancata concessione della diminvente ex art. 114 Cod. pen.-

Con atto pervenuto il 12.03.2014 la difesa (Avv. Sanvito) produceva memoria difensiva con la quale ribadiva i temi esposti nei motivi principali.-

4.2 - Abbruzzese Giovanni, cugino del precedente - gruppo Pino-Sena -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Mazzei Carlo e del coevo tentato omicidio di Pati Salvatore, fatti commessi nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL), e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, veniva condannato alla pena di anni 25 di reclusione. In secondo grado, dichiarato prescritto il tentato omicidio del Pati, escluse però, su appello del P.M., le già concesse attenuanti generiche, la pena per il solo omicidio del Mazzei veniva determinata nell'ergastolo.-

La Corte territoriale (ff. 1225 e segg.), parimenti rigettate le deduzioni difensive, nel quadro circostanziale già sopra illustrato, fondava il suo giudizio sulle dichiarazioni dei mandanti Pino Franco e di Cirillo Giuseppe nonché su quelle di Pranno, Dedato e Notargiagomo : l'imputato aveva condiviso il progetto e quindi aveva concorso all'esecuzione provvedendo, come da accordi, a gettare fuori dal carcere i rudimentali coltelli e le maglie di travisamento usati per l'aggressione alle vittime.-

La revoca delle generiche fruite in prime cure era decisa (v. f. 1344) per avere questo imputato riportato condanne per gravi reati tra cui rapine ed estorsioni.-

Propone ricorso per cassazione (Avv. Quintieri) deducendo :

a) errata risposta alla deduzione di incompetenza funzionale del GIP distrettuale che aveva disposto il rinvio a giudizio, in ragione del *tempus commissi delicti* (1980) e della *perpetuatio jurisdictionis* in forza delle precedenti sentenze di proscioglimento emesse secondo il vecchio rito;

b) errato rigetto dell'eccezione di nullità del capo d'imputazione per genericità, non contenendo alcuna specificazione del ruolo svolto da esso imputato nella vicenda;

c) errato rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni del Cirillo, acquisite ex art. 507 Cod. proc. pen., in mancanza dei presupposti di legge, ma solo per supplire all'inerzia del P.M.;

d) errata mancata assunzione di una prova decisiva quale era la richiesta perizia medico legale sulle cause della morte del Mazzei che all'ospedale aveva subito trasfusione di gruppo ematico incompatibile, probabile causa autonoma ed esclusiva del decesso, dunque tale da interrompere il nesso causale rispetto al precedente accoltellamento;

e) vizio di circolarità della prova; errata considerazione della convergenza del molteplice; mancato rilievo dei contrasti, sul punto, tra i collaboratori Pino e Cirillo ed all'interno delle varie loro dichiarazioni, quanto ad elementi fondamentali quali i partecipi al delitto e le modalità di organizzazione ed esecuzione del delitto; contrasti anche con le dichiarazioni dei testimoni; le disposte assoluzioni del Bianchino e del Chiofari, proprio per il confuso quadro accusatorio, si dovevano riverberare anche sulla posizione di esso ricorrente; anche dagli altri collaboratori non perveniva poi alcuna notizia certa sui fatti in esame;

f) errata revoca delle già concesse generiche con motivazione inadeguata, solo per alcuni precedenti, ignorando la mancanza di condanne per fatti associativi di tipo mafioso.-

[4.3 - Acri Aldo - Collaboratore di giustizia - già componente del gruppo Perna-Pranno - posizione separata che qui comunque si riporta per migliore comprensione complessiva -

Era dichiarato colpevole in primo grado degli omicidi pluriaggravati, commessi in concorso, di Coscarella Mario, in Cosenza il 25.01.1981 (capo B), Gigliotti Giovanni, in Cosenza il 28.12.1981 (capo H), Reganati Isidoro, in Rende il 24.11.1982 (capo N), Scaglione Francesco, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S), Valder Maurizio, in

Cosenza il 12.10.1983 (capo T), Andretti Alfredo, in Cosenza il 05.07.1985 (capo V), Luce Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA) e Bartolomeo Stefano e Giuseppe, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD), e veniva condannato, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 e ritenuta la continuazione tra tutti i delitti, alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione. In sede di appello, rigettato il gravame che chiedeva assoluzione, veniva integralmente confermato il giudizio di primo grado (v. ff. 244-322) rilevandosi, su tutti gli addebiti, le rese ammissioni da parte dell'imputato e le confluenti dichiarazioni di altri vari collaboratori di giustizia.-

Nel proposto ricorso (Avv. Di Santo) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare :

a) doversi assolvere dall'omicidio Coscarella (di cui al capo B) sul quale erroneamente era stata ritenuta esservi stata confessione; in fatto, eseguiti i richiesti controlli, egli si era poi disinteressato della vicenda in quanto Pranno Mario gli aveva detto che se ne sarebbe occupato lui;

b) doversi assolvere anche dagli omicidi di Bartolomeo Stefano e Giuseppe (capo AD); egli era stato solo occasionalmente presente alle telefonate fatte per trarre in inganno le vittime, senza poi porre in essere alcuna condotta;

c) errata mancata dichiarazione di prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi B), H), N), S), T) e V), dovendosi applicare la disciplina più favorevole precedente alla modifica del 2005 per la quale si doveva tener conto del giudizio di bilanciamento; nella fattispecie comunque stato applicato l'art. 8 L. 203/91 che prevede pena autonoma diversa dall'ergastolo.-]

4.4 - Anselmo Giancarlo - gruppo Perna-Pranno -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Perri Pasqualino, in Rende il 27.10.1978 (capo A) e di Luce Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA) e, riconosciute generiche equivalenti, ritenuta la continuazione tra i due reati, veniva condannato ad anni 25 di reclusione. In secondo grado, accolto l'appello del P.M., respinto quello difensivo (che chiedeva assoluzione e prevalenza delle generiche : v. ff. 17-23), venivano escluse le generiche (v. f. 1343 : per gravi reati commessi sia prima che dopo i fatti in imputazione) e l'Anselmo veniva condannato all'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6.-

In particolare la motivazione della Corte territoriale, quanto al giudizio di colpevolezza (v. ff. 322-370), fa riferimento alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Vitelli Francesco e Vitelli Giuseppe, nonché Vitelli Ferdinando, Garofalo

ed altri (Tedesco, Acri, Santolla e Pino) per l'omicidio di cui sub A), lo stesso Vitelli Francesco, Tedesco, Acri e Santolla per quello sub AA).-

Capo A) : l'omicidio del dodicenne Perri, in luogo del padre Gildo, rimasto ferito (peraltro anche lui successivamente ucciso), era avvenuto nel ristorante *L'Elefante Rosso*, a cena, a causa di colpi di fucile sparati dall'esterno. Il Perri era imprenditore ritenuto vicino alla cosca Pino-Sena ed al Cirillo. L'Anselmo, che era con Pranno Mario, eseguì materialmente il delitto.-

Capo AA) : il cadavere di Carmine Luce, persona scomparsa il 21.06.1989, veniva rinvenuto in località San Fili il 14.03.1996 su indicazione del collaboratore Vitelli Francesco; l'esame del DNA confermerà l'identità; l'uomo doveva essere interrogato sulle estorsioni in atto da parte del nascente gruppo scissionista Bartolomeo-Notargiacomo che insidiava la solidità del gruppo Perna-Pranno; la vittima fu portata in uno scantinato dell'Anselmo, usato come magazzino ma anche usuale ritrovo dei sodali, interrogato e la sera portato in campagna, ucciso a colpi di pistola e posto in una buca; l'Anselmo aveva collaborato a tutte le fasi della vicenda criminosa, compresa l'esecuzione.-

Nel proposto ricorso (Avv. Ingrosso) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione :

a) inutilizzabilità di quelle dichiarazioni dei collaboratori che si sono limitati a confermare precedenti loro verbali; utilizzazione delle dichiarazioni pregresse di Mario Pranno, senza tener conto delle diverse versioni rese da costui al dibattimento;

b) incompetenza del Gip distrettuale, trattandosi di fatti commessi prima della sua istituzione;

c) errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, non analizzati criticamente ed erroneamente ritenuti riscontro reciproco, specie ove *de relato*; sostanziale unicità della fonte, trattandosi di componenti di uno stesso gruppo criminale; mancanza di riscontri esterni ed individualizzanti; in particolare : - quanto all'omicidio del Perri : discrasie nei narrati dei fratelli Vitelli in ordine alla dinamica ed ai mezzi; non rilevate discordanze anche dei testi sul fatto; mancata valutazione di quei collaboratori, come Franco Pino, che avevano escluso esso Anselmo dalla commissione del delitto in questione; - quanto all'omicidio di Luce Carmine : discrasie nelle versioni dei collaboratori, per alcuni dei quali la vittima sarebbe stata trattenuta in una cantina di pertinenza di esso Anselmo, circostanza oggettivamente improbabile, per altri in un immobile dei fratelli Vitelli; non rilevate incongruenze insite nelle narrazioni dei collaboratori sulle fasi esecutive e sul luogo di

occultamento del cadavere; mancato rilievo delle conclusioni degli accertamenti medico-legali sui resti ritrovati;

d) errato diniego delle attenuanti generiche, correttamente applicate in primo grado;

e) mancata declaratoria di prescrizione dei reati.-

4.5 - Baratta Mario - gruppo Perna - Pranno -

In primo grado veniva dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Drago Giovanni, in San Lucido il 12.07.1981 (capo D) e di Scaglione Francesco, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S) e, in concorso di generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni 23 di reclusione. In secondo grado, esclusa l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, veniva confermata la pena irrogata in prime cure.-

La Corte territoriale (v. f. 370), respinta dapprima l'eccezione di improcedibilità in relazione alla concessa estradizione, fondava il suo giudizio sulle convergenti propalazioni di Vitelli Francesco e Giuseppe, di Garofalo, Belmonte, Pagano (per il capo D), e degli stessi fratelli Vitelli, Santolla ed Aciri (per il capo S).-

Capo D) : Giovanni Drago era elemento di rilievo del gruppo Pino; fu oggetto di un agguato organizzato da componenti del gruppo Perna alla ricerca del Pino stesso; l'azione avvenne davanti alla Casa dei fratelli Calvano; il Baratta fece da autista la sera del delitto, ma anche le tre sere precedenti negli appostamenti preliminari.-

Capo S) : il diciottenne Francesco Scaglione, sospettato di fare da *specchietto* per Arturi Umile, luogotenente del Pino, venne prelevato, interrogato e poi portato sulla Sila ove venne ucciso, venendo poi bruciato il cadavere; il Baratta aveva partecipato attivamente a tutta l'azione, fino alla distruzione del corpo della vittima.-

Propone ricorso (Avv. Pisani) deducendo :

a) illegittimità delle acquisizioni dei collaboratori in fase di indagini riaperte nonostante fosse stato prosciolto per l'omicidio Drago;

b) difetto di competenza del P.M. e del GIP distrettuale perché, quanto meno, all'epoca del delitto Drago non esisteva l'ipotesi dell'associazione di tipo mafioso;

c) violazione del principio di specialità atteso che l'estradizione dal Brasile fu concessa solo per il reato associativo e per l'omicidio Muglia (procedimento *Garden*);

d) mancata considerazione dell'inattendibilità di alcuni collaboratori di giustizia (Acri, Tedesco, Pranno, Belmonte, i fratelli Vitelli) di cui era provato che avevano concordato le dichiarazioni;

e) errata valutazione delle incongruenze e contraddizioni dei collaboratori sugli omicidi in parola;

f) errato diniego, quanto all'omicidio Drago, della desistenza volontaria, essendosene andato all'inizio del conflitto a fuoco;

g) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei due reati, dovendosi applicare il regime previgente, ed essendo state concesse le attenuanti generiche.-

4.6 - Berardi Pierluigi - collaboratore di giustizia - già componente del gruppo Pino -

Era dichiarato colpevole in primo grado di concorso nell'omicidio pluriaggravato di Costabile Diego, in Rende il 03.05.1983 (capo P) e veniva condannato, riconosciuta l'attenuante ex art. 8 L. 203/91, alla pena di anni 12 di reclusione. La sentenza di secondo grado, in parziale riforma, respingeva i motivi di gravame relativi alle generiche (v. ff. 1345-1346) ed alla prescrizione (v. ff. 203 e segg.) con valutazione generale, ma escludeva *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, confermando quindi la pena irrogata in primo grado.-

Nel proposto ricorso (Avv. Busatto) si deduce violazione di legge in ordine alla non dichiarata prescrizione, stante la necessità di applicare il regime previgente alla L. 251/2005 ed il riconoscimento dell'attenuante ex art. 8 L. 203/91, come già riconosciuto da pronunce della Corte di cassazione; il termine prescrizionale massimo di anni 22 e mesi 6 era dunque già perento.-

Analogo, anche se sintetico, ricorso personale proponeva lo stesso Berardi invocando esito prescrizionale.-

4.7 - Brescia Lorenzo - gruppo Perna-Pranno -

In primo grado veniva dichiarato colpevole degli omicidi di Luce Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA), di Bartolomeo Stefano e Giuseppe, in Cosenza il 05.02.1991 (capo AD) e di quelli di cui al capo AL) e, in concorso di generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, era condannato alla pena di anni 27 di reclusione. In secondo grado veniva assolto dagli addebiti sub AL), ma ritenuto colpevole anche degli omicidi di Reganati Isidoro, in Rende il 24.11.1982 (capo N) e di Valder Maurizio, in Cosenza il 12.10.1983 (capo T) e, esclusi per questi ultimi

l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, escluse le già concesse generiche, era condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno.-

La Corte territoriale (v. ff. 439 e segg.) rilevava la convergenza delle dichiarazioni dei fratelli Vitelli e del Belmonte (omicidio Luce), degli stessi e di Garofalo, Acri, Tedesco, Santolla, Belmonte, Serpa (duplice omicidio Bartolomeo), ancora di Vitelli, Garofalo, Acri, Pranno Mario e le ammissioni dell'imputato (omicidio Reganati), di Vitelli, Tedesco, Santolla, Acri, (omicidio Valder).-

Capo AA) : quanto all'omicidio Luce (v. sopra sub Anselmo), il Brescia, su richiesta di Vitelli Francesco, lo portò a casa sua per iniziare l'esame sulle autonome iniziative dei Bartolomeo (estorsioni); egli era presente alla riunione deliberativa; nel processo *Garden* il Brescia non aveva negato la sua responsabilità anche per questo omicidio.-

Capo AD) : quanto al duplice omicidio Bartolomeo, ormai costituenti le vittime un gruppo autonomo, attratte con prospettiva ingannatoria di una finta pace, dopo attentati reciproci, le stesse vennero uccise nella pescheria del Pranno a colpi di semiassi alla testa; il Brescia partecipò all'azione con funzione di palo, all'ingresso della pescheria.-

Capo N) : Reganati Isidoro venne ucciso mentre si trovava alla guida della sua auto Fiat 600 a motivo del fatto che vendeva droga contro le disposizioni del gruppo Pranno; il Brescia svolse ruolo di supporto attendendo con un'autovettura pulita; nel processo *Garden* il Brescia aveva ammesso la sua responsabilità per questo omicidio.-

Capo T) : anche il ventenne Valder Maurizio, scomparso il 12.10.1983, sequestrato perché facente parte del gruppo di Umile Arturi attivo contro i Pranno, venne portato in luogo isolato, a Montecocuzzo, ucciso con colpi alla testa e quindi bruciato; il Brescia aveva partecipato a tutta l'azione, infine tenendo una candela (o un accendino, secondo le versioni) al momento in cui Vitelli Giuseppe sparava e partecipando sia alle condotte di distruzione del cadavere che di rientro del gruppo in Cosenza.-

Propone ricorso per cassazione (Avv. Locco) deducendo :

a] illegittima acquisizione dei verbali delle dichiarazioni spontanee rese nel processo *Garden*, rilevanti per i delitti Luce, Bartolomeo e Reganati, inutilizzabili in quanto strumento meramente difensivo;



b] errata considerazione dei contributi collaborativi, contrastanti ed imprecisi, e delle prove utilizzate; in particolare, per i singoli delitti : 1) quanto all'omicidio Luce, mancata nomina di un difensore d'ufficio diverso per l'esecuzione degli accertamenti sui resti del cadavere; Vitelli Francesco l'aveva escluso da questo delitto; la convocazione della futura vittima a casa sua era precedente alla deliberazione; le sue dichiarazioni spontanee non erano in realtà ammissorie; 2) quanto al duplice omicidio dei fratelli Bartolomeo, il collaboratore Santolla aveva congetturato la presenza di esso Brescia a far da palo, ma non aveva conoscenza diretta della circostanza; gli altri collaboratori, per lo più *de relato*, fornivano versioni non collimanti; le sue dichiarazioni spontanee erano comunque generiche; 3) quanto all'omicidio Reganati, vi erano discordanze sulle causali e sulle modalità; secondo lo stesso Pranno, esso Brescia era all'oscuro delle intenzioni omicidiarie; anche Acri è incerto sul punto; in tale attività inconsapevole non può ritenersi concorso attivo nel reato; 4) quanto all'omicidio Valder, i collaboratori era stati incerti perfino sulla presenza di esso Brescia all'esecuzione;

c] errata revoca delle già concesse generiche, dovendosi condividere la motivazione sul punto della prima sentenza, anche in considerazione di alcune rese ammissioni.-

4.8 - Bruni Gianfranco - gruppo Pino-Sena -

In primo grado veniva dichiarato colpevole dell'omicidio di Costabile Diego, in Rende il 03.05.1983 (capo P) e, escluse le aggravanti della premeditazione e della minorata difesa, riconosciute generiche equivalenti, veniva condannato alla pena di anni 23 di reclusione. In secondo grado, confermato il giudizio di colpevolezza, esclusa *-ratione temporis-* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche -su appello del P.M.- le già concesse generiche, veniva condannato alla pena dell'ergastolo.-

La Corte territoriale ribadiva il giudizio a carico di questo imputato sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Berardi Pierluigi (partecipe all'esecuzione), Capizzano Eduardo, Dedato Vincenzo (*de relato* dallo steso Berardi e da Picone) e Pagano Roberto (anch'egli *de relato* da Bruni Gianfranco e Berardi).-

La vittima, commesso di farmacia, era ritenuto *specchietto* in quel quartiere per il contrapposto gruppo Perna-Pranno; il Bruni aveva partecipato alla deliberazione e poi, unitamente al Berardi, a bordo di una Vespa rossa, essendo entrambi armati, aveva incrociato il Costabile quando si allontanava, verso le 19, dalla farmacia, e gli aveva sparato tre colpi alla testa.- Le attenuanti generiche, concesse in primo grado

per le degradate condizioni familiari e sociali, venivano escluse in grado di appello (v. f. 1344) per le plurime condanne subite dall'imputato.-

Nel proposto ricorso (Avv. Gullo ed Avv. Coppi) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione :

a) illogicità e carenza di motivazione : Berardi e Capizzano non sono coerenti e convergenti nel narrato; sono smentiti dai dati di generica; Berardi, unica vera fonte, non è attendibile; i vertici del gruppo sono all'oscuro della vicenda;

b) errata revoca delle concesse generiche; motivazione generica e sostanzialmente mancante sul punto; doversi piuttosto valorizzare gli elementi giustamente considerati di segno positivo in primo grado.-


In data 20.02.2014 venivano depositati motivi nuovi con i quali si ribadivano i temi del ricorso principale.-

4.9 - Bruni Pasquale – gruppo Bruni –

Imputato dell'omicidio di Paese Antonio, in Cosenza il 09.07.1991 (capo AE), in primo grado veniva assolto. In grado di appello, su gravame del P.M., era riconosciuto colpevole di tale delitto e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, veniva condannato alla pena di anni 21 di reclusione ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3.-

La Corte territoriale (v. ff. 565-598) riteneva tale conclusione dovuta in base alle dichiarazioni di Munno Erminio, autore materiale, e di quelle *de relato* di Belmonte Nicola (da Bruni Francesco senior e da Bruni Michele), di Scarpa Giuliano (da Bruni Eugenio e dallo stesso Bruni Pasquale), nonché di Vitelli Ferdinando e di Garofalo Francesco (questi ultimi a conferma della causale); la ricostruzione che ne derivava era conforme ai dati di generica. Il movente era stato il fatto che la vittima infastidiva la sorella dell'imputato, Natascia. Bruni Pasquale aveva partecipato alla fase deliberativa ed a quella esecutiva, essendosi incaricato di far uscire la vittima dal bar in cui si trovava; poi aveva dato riparo al gruppo in casa sua e si era incaricato di sotterrare le armi.-

Proponeva ricorso (Avv. Aricò ed Avv. Cribari) l'anzidetto imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione : - l'affermazione di colpevolezza, in riforma della prima sentenza assolutoria, era concentrata in poche righe apodittiche, senza alcuna articolazione circa i motivi di apprezzamento dei dati probatori; - erano state eluse ed erano rimaste senza risposta le varie argomentazioni della difesa; - vi



erano palesi ed insuperabili contrasti con i dati acquisiti, avendo il teste oculare Giulietti riferito che la vittima Paese si era allontanato dal bar da solo.-

4.10 - Calvano Romeo -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Basile Nelson, in San Lucido il 22.02.1983 (capo O) e condannato all'ergastolo. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, era confermata la pena irrogata in prime cure.-

La Corte territoriale (ff. 598 - 627), ribadendo il primo giudizio e così respingendo le doglianze dell'appellante, fondava il suo convincimento sulle convergenti dichiarazioni del Pino, di De Rose, di Pagano, di Garofalo, di Serpa, nonché su considerazioni logiche che fanno riferimento alle dinamiche criminali del momento.-

Basile era il capo del gruppo di San Lucido ed aveva fatto ivi convergere cutoliani da Napoli. Il gruppo Pino, nel frattempo, insediato a Cosenza dal contrapposto gruppo Pranno, si era spostato anch'esso a San Lucido. Il Pino ed i cugini Calvano (quest'ultimi dapprima sodali del Basile) maturarono diffidenza verso l'atteggiamento del Basile e ne decretarono l'eliminazione (alla fine attirando ad una cena sulla Sila la stessa futura vittima). Al suo ritorno a San Lucido, il Basile fu ucciso sotto casa dei Calvano. Romeo Calvano è ritenuto dai giudici del merito, in base ai contributi collaborativi, avere partecipato appieno alla deliberazione omicidiaria, avendo poi fruito della eliminazione del Basile per prenderne il posto nel gruppo di San Lucido.-

Propone ricorso l'anzidetto imputato, con separati e convergenti atti dei suoi difensori (Avv. Bruno e Avv. Manna), deducendo :

a) illegittima riapertura delle indagini già sfociate in archiviazione; inutilizzabilità del materiale investigativo successivo;

b) malgoverno della prova : - le dichiarazioni del De Rose non potevano essere utilizzate in quanto non si era sottoposto all'esame dibattimentale; - il Pino era stato confuso sui mandanti e sugli esecutori; non viene definito il ruolo di esso imputato; essere stato d'accordo nell'uccisione, come detto dal Pino, non significa avere contribuito alla determinazione del mandato; mancano riscontri individualizzanti sulla posizione; le versioni degli altri collaboratori erano vaghe, *de relato* o di tipo induttivo; anche la causale del delitto è narrata su piani diversi;



b) mancata valutazione di elementi favorevoli, quali l'incensuratezza dell'imputato all'epoca ed il lungo tempo trascorso, per concedere le attenuanti generiche, la cui negatoria è stata motivata in modo illogico e parziale.-

In data 07.03.2014 la difesa depositava motivi nuovi con i quali si ribadiva la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e si argomentava la necessità di applicare la disciplina della prescrizione antecedente alla L. 251/05, anche con possibile rimessione della questione della prescittibilità dell'ergastolo alle Sezioni Unite, stante il conflitto insorto, sul punto, tra le ultime due sentenze di questa Corte.-

4.11 - Castiglia Giulio detto Tonino o *spadruzza* - gruppo Pranno-Perna -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Cello Angelo, in Cosenza il 21.07.1982 (capo I) e condannato, riconosciute generiche equivalenti, alla pena di anni 25 di reclusione. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche, su appello del P.M., le già concesse generiche, la pena era determinata nell'ergastolo.-

La Corte territoriale (ff. 627-680) fondava la sua decisione sulle convergenti dichiarazioni di Pino Francesco, di Vitelli Francesco, Giuseppe e Ferdinando, di Notargiacomo, di Garofalo, di Pagano.-

Cello Angelo era giovane, del quartiere Massa, vicino al gruppo Pino, in particolare accusato dall'opposta consorteria di fare lo *specchietto* per conto di Arturi Umile, all'epoca luogotenente del Pino; egli fu sequestrato mentre era sul motorino, portato in campagna, interrogato, quindi ucciso a colpi di pistola, infine posto su un'auto BMW rubata data poi alle fiamme. Poco dopo vi fu l'uccisione del giovane Chiodo Antonio, del gruppo Perna, ritenuta la risposta da parte degli amici del Cello.-

Le attenuanti generiche, concesse in primo grado in quanto il Castiglia dopo il processo *Garden* non aveva riportato condanne, venivano revocate in sede di appello sul rilievo (v. f. 1344) che costui aveva riportato altre condanne tra cui due per reati associativi.-

Propone ricorso (Avv. Managò e Avv. Pugliese) deducendo :

a) errata risposta, da parte della Corte territoriale, al motivo d'appello che aveva dedotto l'inammissibilità del gravame del P.M. sul rilievo che non risultava la persona che aveva depositato l'atto presso la cancelleria della Corte d'assise, non risultando alcun timbro che attesti il deposito e la sua tempestività; comunque l'appello

chiedeva l'esclusione delle generiche ma non la pena dell'ergastolo, essendo stato chiesti in udienza anni 30 di reclusione, così violandosi l'art. 597 Cod. proc. pen.;

b) errata mancata declaratoria di prescrizione del reato, dovendosi ritenere che l'esclusione della prescrizione per reati che prevedono l'ergastolo sia riferibile solo alla disciplina introdotta con la L. 251/2005;

c) errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di chiamata in correità, essendo state degradate a discrasie marginali discordanze fondamentali evidenziate dalla difesa con riferimento ai vari collaboratori; vi erano stati segnalati fenomeni perturbatori della genuinità delle acquisizioni dichiarative; non vi erano riscontri individualizzanti, tali non essendo elementi generici di comune conoscenza; le dichiarazioni del Pino sono *de relato* ed incerte; quelle di Vitelli Francesco contengono incongruenze logiche e sono contrastanti con altri propalati; ancora *de relato* e incerte le dichiarazioni di Vitelli Giuseppe; così quelle di Vitelli Ferdinando; anche Notargiacomo è incerto e postumo; contraddittori Garofoli e Pagano; illogica elusione della causale alternativa -Lucia, sorella della vittima, aveva iniziato una relazione con Mazzucca Raffaele aderente alla banda Perna- attestata anche dal collaboratore De Rose;

d) mancata motivazione nell'esclusione delle attenuanti generiche, senza indicazione degli elementi personali valorizzati a tal fine.-

Con atto depositato il 25.02.2014 la difesa depositava motivi aggiunti con i quali si ribadiva la contrarietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai principi giurisprudenziali in tema di chiamate in correità.-

4.12 - Chiodo Silvio - gruppo Perna-Pranno -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Scaglione Francesco, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S) e condannato, riconosciute generiche equivalenti, alla pena di anni 23 di reclusione. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche, su appello del P.M., le già concesse generiche, la pena era determinata nell'ergastolo.-

La Corte territoriale (v. ff. 680-705) fondava il suo giudizio sulle convergenti dichiarazioni di Vitelli Francesco e Giuseppe, Santolla, Acri e Tedesco, tutti per scienza diretta.-

Il diciottenne Francesco Scaglione, sospettato di fare da *specchietto* per Arturi Umile, luogotenente del Pino, venne prelevato, interrogato e poi portato sulla Sila

ove venne ucciso, venendo poi bruciato il cadavere; il Chiodo aveva partecipato attivamente a tutta l'azione, fino alla distruzione del corpo della vittima.-

Le attenuanti generiche, concesse in primo grado perché "scevro da condanne dopo il maxi processo", venivano escluse in sede di appello (v. f. 1344) per la connotazione di disumanità che caratterizzava il delitto e per le riportate condanne per reati anche gravi.-

Propone ricorso (Avv. Pisani) deducendo :

a) mancata rinnovazione delle deposizioni rese in precedenza da parte di Pranno Mario che al dibattimento ha rilasciato versione contrastante; incompetenza della Procura e del Gip distrettuale, in ragione della data del reato;

b) inattendibilità dei collaboratori per inquinamento probatorio; in particolare Acri e Santolla avevano fatto lo stesso errore confondendo i nomi della vittima (Salerno aut Scaglione); erano provati gli incontri tra vari collaboratori (Vitelli, Belmonte, Acri, Santolla, Tedesco);

c) mancanza di riscontri oggettivi individualizzanti; le dichiarazioni dei collaboratori utilizzate per la condanna erano tutte difformi sui vari segmenti dell'azione e su partecipanti alle varie fasi;

d) contraddizioni dei propalanti sulla condotta del gioielliere Spina sopraggiunto durante la bruciatura del cadavere;

e) risultava comunque che esso imputato si era rifiutato di sparare, così realizzando una condotta di dissociazione non riconosciuta dai giudici del merito;

f) ingiusta revoca delle già concesse generiche, considerati gli elementi favorevoli (condizioni soggettive, limitata partecipazione al fatto, tempo trascorso);

g) insussistenza delle riconosciute aggravanti della premeditazione, della minorata difesa, della crudeltà, dei motivi abietti; insussistenza della recidiva come contestata;

h) maturata prescrizione.-

4.13 - Cicero Domenico -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Coscarella Mario, in Cosenza il 25.01.1981 (capo B) e condannato, riconosciute generiche equivalenti, alla pena di anni 23 di reclusione. In secondo grado, esclusa *ratione*

temporis l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche, su appello del P.M., le già concesse generiche, la pena era determinata nell'ergastolo.-

La Corte territoriale fondava il suo giudizio (v. ff. 705-751) sulle convergenti dichiarazioni di Vitelli Francesco, Giuseppe e Ferdinando, di Tedesco, di Acri, di Pagano, di Garofalo, di Belmonte, tutti *de relato*, e di Daniele Michele, testimone oculare.-

Il ventitreenne Coscarella Mario venne ucciso in Cosenza all'altezza della nuova Casa Circondariale in costruzione mentre passeggiava con due amici; vicino alla cosca Pino-Senna, era ritenuto dal *clan* Pranno fare da *specchietto*; l'assassino si avvicinò alla vittima da dietro un casetta disabitata, indossando una maschera carnevalesca. Autore dei colpi di pistola fu Mario Pranno, mentre Cicero guidava una Golf nera blindata.-

Le attenuanti generiche, concesse in primo grado per la giovanissima età dell'imputato al momento dei fatti, venivano escluse in appello per le ulteriori condanne per gravi reati.-

Propone ricorso (Avv. Musco) deducendo :

a) illegittima riapertura delle indagini dopo archiviazione per lo stesso fatto, sulla base di elementi non aventi carattere di novità;

b) malgoverno delle prove; mancata risposta alle deduzioni difensive : circolarità della prova, provenendo tutte le notizie *de relato* da Mario Pranno; inattendibilità del teste Daniele; mancanza di riscontri; era poi risultato che esso Cicero all'epoca del delitto era appartenente alla cosca Pino, essendo passato a quella Pranno solo nel 1987;

e) errata conferma dell'aggravante della premeditazione, dovendosi escludere la pianificazione del delitto;

f) errata conferma dell'aggravante dei motivi abietti o futili, alternativa non spiegata;

g) errato diniego delle attenuanti generiche, in mancanza di precedenti se non quello associativo generico (processo *Garden*) e stante la giovane età all'epoca del fatto.-

All'odierna udienza la difesa depositava memoria riassuntiva delle tesi proposte con il ricorso.-

4.14 - Dedato Vincenzo - collaboratore di giustizia -

Veniva dichiarato colpevole, in primo grado, dell'omicidio di Mazzei Carlo e del tentato omicidio di Pati Salvatore, nel carcere di Cosenza il 27.08.980 (capo AL) e, riconosciuta l'attenuante ex art. 8 L. 203/91, condannato alla pena di anni 12 di reclusione. In secondo grado veniva dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentato omicidio e, respinti gli altri motivi dell'appello difensivo, veniva confermata la pena irrogata in prime cure.-

Il fatto è quello già illustrato sopra (v. posizione Abbruzzese).- In particolare la Corte territoriale rigettava il gravame relativo alle chieste generiche (v. f. 1345) in mancanza di ulteriori elementi positivi oltre quelli già valutati ex art. 8 L. 203/91, ed alla continuazione con altri reati già giudicati non essendovi elementi per giustificare un'unica ideazione *ab origine*.-

Propone ricorso (Avv. Napoli) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine :

- a) alla mancata dichiarazione di prescrizione dell'omicidio consumato, anche per l'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale;
- b) alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
- c) al mancato riconoscimento del chiesto vincolo della continuazione con altri giudicati.-

4.15 - De Rose Antonio - gruppo Pino-Sena -

Era dichiarato colpevole, in primo grado, dell'omicidio dell'armiere Cilento Mario commesso in Paola il 02.06.1981 (capo C) e, esclusa aggravante ex art. 61 n. 5 Cod. pen., riconosciute attenuanti generiche prevalenti, veniva condannato alla pena di anni 16 di reclusione. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, veniva confermata la pena irrogata in prime cure.

La Corte territoriale (v. ff. 751-757), respinti i motivi del gravame difensivo, ritenuto trattarsi di delitto originato da contrasti insorti tra sottogruppi, utilizzava il verbale reso dall'imputato il 06.03.1986, confermato nel 2006 alla presenza del difensore, acquisito ex art. 513 Cod. proc. pen., posto che al dibattimento il De Rose si era avvalso della facoltà di non rispondere, dal quale risultava che l'imputato era al corrente dell'omicidio in tutte le sue fasi ed aveva partecipato a sopralluoghi finalizzati presso la villa della vittima, ancorché poi l'omicidio sia stato eseguito nel negozio del Cilento. Tale condotta -ritenevano i giudici del merito- integrava attiva partecipazione al delitto in questione.-

Propone ricorso il De Rose (Avv. Migliano) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione :

a) errata utilizzazione dei precedenti verbali : il 14.11.2006 egli era stato interrogato su altri fatti e vi era stato solo un generico richiamo all'omicidio del Cilento;

b) non vi era concordanza sulla dinamica del delitto rispetto alle versioni di altri soggetti al corrente, quali Serpa, Garofalo e Pino.-

4.16 - Gabriele Claudio detto Sergio -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Picone Rinaldo e nel contestuale tentato omicidio di Miceli Roberto, in Cosenza il 27.01.1989 (capo Z) e condannato, riconosciute generiche prevalenti, alla pena di anni 16 di reclusione. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, era confermata la pena.-

La Corte territoriale (v. ff. 757-779) ha fondato il suo giudizio sulle convergenti dichiarazioni di Garofalo, Notargiacomo Nicola e Dario.- Rinaldo Picone fu ucciso e Roberto Miceli ferito -fatti per i quali sono ormai definitive le condanne di Notargiacomo Nicola e di Volpintesa Vincenzo- perché il Picone, che aveva ricevuto una rilevante somma provento di rapina perché la distribuisse a Bartolomeo e Notargiacomo che erano stati detenuti, se l'era trattenuta. Secondo i propalanti il Gabriele faceva parte del gruppo di fuoco, insieme a Notargiacomo e Volpintesta, ed ebbe a sparare direttamente sulle vittime.-

Propone ricorso (Avv. Manna) deducendo :

a) illegittima riapertura delle indagini, essendovi stata precedente archiviazione;

b) mancata giustificazione della partecipazione a distanza;

c) insufficienza della prova costituita dalla chiamata in correità diretta di Notargiacomo Nicola e *de relato* del fratello Notargiacomo Dario; le discrasie nei narrati non sono marginali; incertezza sul movente; esso Gabriele era estraneo al gruppo Notargiacomo; secondo il collaboratore Capizzano ad uccidere Picone sarebbe stato Bartolomeo, confermato dal collaboratore Pino;

d) carenza di motivazione in ordine alla misura della pena di cui era stata chiesta una riduzione.-

In data 97.03.2014 la difesa depositava motivi nuovi ribadendo in particolare la richiesta di prescrizione.-

[4.17 - Garofalo Franco - collaboratore di giustizia - già componente del gruppo Perna-Pranno - posizione separata che qui si riporta per migliore comprensione complessiva -

Veniva dichiarato colpevole in primo grado degli omicidi di Drago Giovanni, in S. Lucido il 12.07.1981 (capo D), di Porco Francesco, in Cosenza il 12.12.1981 (capo F), di Andali Giuseppe, in Cosenza il 24.08.1990 (capo AC) e di Bruni Francesco, in Celico l'08.11.1991 (capo AG) e condannato, ritenuta la continuazione tra tutti tali reati, in concorso dell'attenuante ex art. 8 L. 203/91, alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91 per i primi tre reati (in ordine cronologico), respinti i motivi del gravame difensivo (dichiararsi la prescrizione degli omicidi e concedersi attenuanti generiche), veniva confermata la pena di primo grado.-

Si tratta di delitti tutti ampiamente confessati dal collaboratore di giustizia.-

Nel proposto ricorso (Avv. Tucci) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui seguenti punti :

a) mancata declaratoria di estinzione dei reati di omicidi per prescrizione, anche per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 8;

b) mancata concessione delle attenuanti generiche.-]

[4.18 - Greco Edgardo - latitante - già componente del gruppo Perna-Pranno - posizione separata che qui si riporta per migliore comprensione complessiva -

Era dichiarato colpevole in primo grado di concorso nel duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD), e, concesse generiche equivalenti, veniva condannato alla pena di anni 25 di reclusione. In sede di appello, accolto il gravame del P.M., respinti i motivi difensivi (v. f. 81: questioni preliminari, merito del duplice delitto sub AD, attenuante ex art. 8 L. 203/91 per le dichiarazioni fatte nel processo *Garden*), veniva dichiarato colpevole anche di concorso nel tentato omicidio di Mosciaro Emiliano di cui sub AF), e, escluse le generiche (v. f. 1344), esclusa anche, per il duplice omicidio l'aggravante ex art. 7 L. 203/91 (*ratione temporis*), ritenuto vincolo di continuazione tra i reati, veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 2.-

In particolare, nel merito, la Corte rilevava : - la responsabilità per il duplice omicidio sub AD) riposava con certezza nelle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel processo *Garden* (gli acquisiti verbali, utilizzabili, in data 21.11.1996 e 28.01.1997) e nelle convergenti dichiarazioni di plurimi collaboratori

(Vitelli Francesco Saverio, Aciri, Santolla, Garofalo, Tedesco, Belmonte; ecc.); - la responsabilità per il tentato omicidio di Mosciaro Emiliano, di cui sub AF), si basava sulle convergenti dichiarazioni dei fratelli Vitelli, del Santolla e del Pino, in un coerente quadro logico nella dinamica della lotta tra i gruppi (il Mosciaro era considerato uno scissionista avvicinatosi al gruppo che i fratelli Bartolomeo avevano iniziato ad organizzare); il suo ruolo era stato quello di *specchietto*, in quanto, abitante nello stesso caseggiato della vittima designata, aveva riferito ai correi i movimenti del Mosciaro la sera dell'agguato.-

Propone ricorso la difesa (Avv. Mancuso) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando :

a) incompetenza territoriale del Gip Distrettuale;

b) inutilizzabilità delle dichiarazioni collaborative rese in violazione dell'art. 64 Cod. proc. pen.;

c) quanto al duplice omicidio (capo AD) : genericità delle propalazioni, sul punto, del Santolla e del Belmonte; mancata considerazione delle limitazioni orarie che gli derivavano dalla sua condizione, all'epoca, di semilibero; mancata motivazione in ordine alla pena dell'ergastolo; errato diniego delle attenuanti generiche;

d) quanto al tentato omicidio (capo AF) : vizio di motivazione illogica per insufficienza probatoria quanto ai propalanti; decisione basata su congetture; mancata declaratoria di prescrizione del reato.-]

4.19 - Iirillo Giuseppe *alias* Vecchiarella -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Mazzei Carlo e nel tentato omicidio di Pati Salvatore, in Cosenza, nel carcere, il 27.08.1980 (capo AL) e, concesse generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni 22 di reclusione. In secondo grado, dichiarato estinto per prescrizione il tentato omicidio, la pena era ridotta ad anni 21 di reclusione.-

La Corte territoriale (v. ff. 808-821) fonda la sua decisione sulle dichiarazioni di Notargiacomo Nicola, teste oculare in quanto era all'interno della cella delle vittime, di Franco Pino, uno dei mandanti dell'agguato che lo include nel novero degli esecutori materiali, di Cirillo, altro organizzatore, e, *de relato*, di Dedato, Notargiacomo Dario, Vitelli Francesco e Giuseppe, Pagano Roberto.-

L'episodio dell'uccisione del Mazzei e del tentativo sul Pati è quella sopra riferita a proposto dei coimputati cugini Abbruzzese. L'Irillo, nella vicenda, svolse il ruolo di esecutore materiale che si avventò sul Mazzei, accoltellandolo.-

Propone ricorso (Avv. Badolato e Avv. Cinnante) deducendo :

a) illegittimità della revoca delle precedenti dichiarazioni di non luogo a procedere per lo steso fatto basata su indagini parallele fuori termine;

b) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori prima della revoca delle sentenze di non doversi procedere;

c) incompetenza del Gip distrettuale ad emettere l'ordinanza di revoca delle sentenze già intervenute di non luogo a procedere, trattandosi di procedimento iniziato prima dell'istituzione della competenza distrettuale;

d) difetto di legittimazione del P.M. DDA in ragione del tempo del reato -1980- allorchè non era stato ancora introdotto nell'ordinamento lo specifico reato ex art. 416 bis Cod. pen.;

e) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, dovendosi tener conto del regime pregresso e del bilanciamento di circostanze;

f) inutilizzabilità dell'acquisizione delle dichiarazioni di Cirillo Giuseppe di cui si sapeva le gravissime condizioni di salute e che avrebbe dovuto essere sentito in incidente probatorio;

g) mancanza di genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori per intervenuti fenomeni di inquinamento probatorio; mancanza di convergenza dei narrati;

h) mancata motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle generiche.-

4.20 - Musacco Mario - gruppo Perna-Pranno -

In primo grado veniva dichiarato colpevole di concorso anomalo nell'omicidio di Bruni Francesco jr., in Celico l'08.11.1991 (capo AG) e, ritenuta l'equivalenza della riconosciuta diminuyente, condannato alla pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione. In secondo grado, confermato il complessivo giudizio, venivano escluse le aggravanti del nesso teleologico, della premeditazione e della crudeltà e così ridotta la pena ad anni 21 di reclusione.-

La Corte territoriale (v. ff. 836-860) ripercorreva la genesi e la ricostruzione del delitto sulla base del narrato dei collaboratori di giustizia Vitelli Giuseppe, Garofalo Francesco, Santolla Angelo, De Rose (limitatamente al quadro generale) e Belmonte

che, per quanto non completamente collimanti, erano però concordi sui punti essenziali della vicenda. Si trattava della risposta che il gruppo Perna-Pranno doveva dare quale reazione di riaffermata supremazia dopo che Bruni Francesco sr., padre della vittima, aveva ucciso Carelli perché costui infastidiva sua figlia Natascia. Ma Bruni Francesco padre si era subito costituito, proprio per sottrarsi all'inevitabile ritorsione. Così il gruppo operativo prelevò il sedicenne Bruni Francesco jr. all'uscita della scuola e, con la scusa di fare una rapina, lo portò verso la Sila dove prima lo strozzò e poi lo ebbe a finire a coltellate. Il ruolo del Musacco fu quello di concorrere a prelevare il ragazzo e di portarlo verso l'esecuzione; dubbio era rimasto se avesse o no partecipato all'esecuzione materiale. La diminuzione ex art. 116, comma 2, Cod. pen. veniva riconosciuta sul rilievo che l'imputato avrebbe ritenuto, sulla base di quanto a lui detto dagli altri componenti, che si doveva solo *dare una lezione* al giovane.-

Nel proposto ricorso (Avv. D'Ippolito) si deduce :

- a) inutilizzabilità delle dichiarazioni del De Rose rese il 30.07.1997;
- b) divergenze essenziali tra i narrati dei collaboratori sui tempi e sulla dinamica della vicenda; mancata risposta alle plurime deduzioni difensive;
- c) mancata applicazione della disciplina dell'errore, ex art. 48 Cod. pen.;
- d) errata applicazione delle aggravanti dei motivi abietti e della minorata difesa;
- e) errato ed immotivato diniego delle attenuanti generiche;
- f) mancata continuazione con i reati di cui alla riportata condanna nel processo *Garden*.-

4.21 - Notargiacomo Dario – collaboratore di giustizia – già componente del gruppo Perna-Pranno – poi del gruppo Bartolomeo –

Veniva dichiarato colpevole in primo grado dell'omicidio di Picone Rinaldo e del contestuale tentato omicidio di Miceli Roberto, in Cosenza il 27.01.1989 (capo Z) e condannato, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, alla pena di anni 12 di reclusione. In secondo grado, esclusa l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, respinti i motivi dell'appello difensivo, veniva confermata la condanna di prime cure.-

Nella motivazione (v. ff. 860-871) si ricorda la genesi del delitto -erano state commesse delle lucrose rapine mentre egli e Bartolomeo erano in carcere e, nonostante le promesse, non erano state date le parti spettanti (v. sopra posizione

Gabriele)- le fonti probatorie -le dichiarazioni dello stesso imputato, quelle del fratello Nicola e del Garofalo- e quindi il suo ruolo di partecipe alla deliberazione ed alle fasi preparatorie.-

Nel proposto ricorso (Avv. Forastieri) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione :

a) nullità della sentenza perché mancante di dispositivo sul suo conto;

b) mancata dichiarazione di prescrizione del tentato omicidio e dell'omicidio attenuato ex art. 8;

c) errata valutazione delle dichiarazioni sul suo conto, sia per la incerta volontà di partecipare, sia perché non aveva dato seguito ai propositi con atti concludenti; mancata valutazione dell'esimente dedotta dello stato di necessità;

d) mancata concessione delle attenuanti generiche.-


4.22 - Perna Francesco - vertice del gruppo Perna-Pranno -

Era condannato in primo grado per tutti gli omicidi a lui ascritti e condannato, ritenuta la continuazione tra gli stessi, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno. In secondo grado veniva assolto da tutti i reati, ad esclusione di quelli di cui sub U) -omicidio di Sergio Cosmai, direttore del carcere, in Cosenza il 12.03.1985- e sub AD) -duplice omicidio Bartolomeo, in Cosenza il 05.01.1991- e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6.-

Riteneva la Corte territoriale che la colpevolezza di questo imputato, per tali addebiti, risultasse in modo certo :

Capo U) : quanto all'omicidio Cosmai, dalle dichiarazioni dei collaboratori Notargiacomo Dario e Nicola, esecutori materiali, convergenti con quelle, *de relato*, dei fratelli Vitelli, di Pagano Roberto, di Tedesco Francesco, di Belmonte Nicola e di Pino Francesco; il Perna era stato il mandante e l'organizzatore dell'omicidio; il movente andava individuato nella vendetta contro il direttore del carcere che aveva iniziato un'opera di recupero di ordine e disciplina in un istituto spadroneggiato dagli uomini della cosca Perna-Pranno ed anche per motivi personali dello stesso Perna che riteneva di aver subito affronto dal Direttore;

Capo AD) : quanto all'omicidio dei due fratelli Bartolomeo : dalle dichiarazioni di Vitelli Francesco Saverio, di Garofalo Franco, di Acri Aldo e del Santolla; il movente era quello di fermare la formazione di un gruppo scissionista che aveva cominciato ad eseguire estorsioni senza autorizzazione.-



Nel proposto ricorso (Avv. Santo) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui seguenti temi :

a) illegittima riapertura delle indagini prima del decreto del Gip, essendovi stata precedente archiviazione;

b) errata considerazione delle prove dichiarative : 1) quanto all'omicidio Cosmai, mancata valutazione dell'influenza reciproca tra i fratelli Notargiacomo e del fatto che questo gruppo non dipendeva più dal Perna, come accertato in altra sentenza definitiva; incongruenze e contrasti delle altre dichiarazioni collaborative, tutte *de relato*; 2) quanto al duplice omicidio Bartolomeo, mancata valutazione critica dei contributi collaborativi; il viaggio a Bari per incontrare esso Perna era per comunicare decisione già definitiva, e non per ottenere un mandato; mancata considerazione che l'autonomia di altri soggetti di vertice, non bisognosi di uno specifico mandato da parte di esso Perna, era stata ritenuta in altre sentenze in giudicato ed anche in questo processo per gli altri omicidi dai quali era stato assolto.-

4.23 - Pino Francesco - collaboratore di giustizia - già vertice del gruppo Pino-Sena -

Veniva condannato in primo grado per gli omicidi di Serpa Salvatore, in Spezzano della Sila l'11.08.1981 (capo E), di Africano Francesco, Osso Emanuele e Petrungaro Domenico, in Amantea il 23.12.1981 (capo G), di Basile Nelso, in San Lucido il 22.02.1983 (capo O), di Ricioppo Giuseppe, in Cerzeto il 10.05.1983 (capo Q), di Amendola Demetrio, in Cosenza il 15.08.1990 (capo AB), di Mazzei Carlo, nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL) ed anche per il tentato omicidio di Pati Salvatore, nelle stesse circostanze, ritenuta la continuazione tra tutti tali reati e concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 8 L. 203/91, alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, dichiarata l'estinzione per prescrizione del tentato omicidio del Pati (capo AL), veniva confermata la pena irrogata in prime cure.-

Trattasi di reati ampiamente confessati da questo imputato, collaboratore di giustizia.-

Propone ricorso (Avv. Foresta) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per :

a) mancata declaratoria di prescrizione per tutti i reati di omicidio, specie essendo stata applicata la diminuzione ex art. 8;

Chella

b) mancata riduzione della pena pur essendo stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del tentato omicidio di cui al capo AL).-

4.24 - Pirola Francesco - cosca Perna - Pranno -

In primo grado veniva riconosciuto colpevole di concorso nell'omicidio di Porco Francesco (capo F), in Cosenza il 12.12.1981, e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti, condannato alla pena di anni 23 di reclusione. In secondo grado, esclusa l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, veniva confermato in ogni altra parte il giudizio e la pena.-

La Corte territoriale (v. ff. 1244 - 1271) basava il convincimento sulle dichiarazioni dei collaboratori Pino, i fratelli Vitelli, Garofalo, Tedesco, Pagano e Belmonte.- La vittima, vicina a Sena, era stata fatta oggetto di colpi mortali mentre stava vendendo alberi di natale; autori materiali Andretti e Mosciaro; il Pirola aveva fatto da autista al gruppo di fuoco.-

Nel proposto ricorso (Avv. Pisani) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione :

a) la sua posizione era stata definita, per l'omicidio in questione, con sentenza di non luogo a procedere 04.05.1995; vi era stato poi anche decreto di archiviazione 11.03.1996 ed un successivo 14.10.1999; vi erano state indagini prima della revoca della sentenza di non luogo a procedere; inutilizzabilità nei suoi confronti delle fonti dichiarative;

b) mancanza di legittimazione del P.M. DDA ed incompetenza funzionale del giudice distrettuale perché, anche a prescindere da altri profili, all'epoca dell'omicidio (21.12.1981) non esisteva ancora il reato associativo di tipo mafioso introdotto nell'ordinamento con legge del 1982;

c) circolarità ed inquinamento della prova per documentati incontri ed aggiustamenti tra collaboratori;

d) malgoverno delle risultanze, estrapolate senza rilevarne la contraddittorietà;

e) mancata dichiarazione di prescrizione del reato come ritenuto.-

4.25 - Pranno Pasquale detto Lino - vertice dell'omonima cosca -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Drago Giovanni, in San Lucido il 12.07.1981 (capo D), di Gigliotti Giovanni, in Cosenza il 28.12.1981 (capo H), di Luce Carmine, in Cosenza il 20.07.1989 (capo AA), di Bartolomeo Stefano e Giuseppe, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD) e del tentato

omicidio di Mosciaro Emiliano, in Cosenza il 21.07.1991 (capo AF) e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi otto. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, erano confermati il giudizio complessivo e la pena.-

La Corte territoriale riteneva :


- quanto all'omicidio di Drago Giovanni (capo D) appartenente al gruppo Pino del quale era cognato -su cui si rimanda in fatto a quanto sopra sommariamente ricordato per la posizione del Baratta- valevano le dichiarazioni di Vitelli Francesco e Giuseppe, di Pagano Roberto, di Tedesco, Belmonte e Acri; Pranno Mario nell'ambito del processo *Garden* aveva confessato questo delitto chiamando in correità il fratello Pasquale, chiamata poi ritrattata in questo processo; Pranno Pasquale, dunque, aveva partecipato materialmente all'azione omicida;

- quanto all'omicidio di Gigliotti Giovanni (capo H), ucciso invece del fratello Aldo che era il vero obiettivo, accusato di essere passato con la cosca di Pino, in particolare con il Muglia -delitto avvenuto mentre la vittima rientrava in casa, davanti al Gasometro- valevano le dichiarazioni di Vitelli Francesco e Giuseppe, Tedesco, Santolla e Mucci Mario (già condannato in via definitiva per questo fatto); Pasquale Pranno era stato partecipe della deliberazione e dell'organizzazione del delitto che aveva avuto plurimi tentativi;

- quanto all'omicidio di Luce Carmine (capo AA) -fatto sopra riferito in sintesi per la posizione dell'Anselmo- valevano le convergenti dichiarazioni di Vitelli Francesco e Giuseppe, di Tedesco, di Acri, di Santolla : Pranno Pasquale aveva preso parte a tutta la vicenda, dalla deliberazione, all'organizzazione, all'interrogatorio della vittima, al suo trasporto a San Fili, fino all'uccisione;

- quanto all'omicidio dei fratelli Bartolomeo (capo AD) -sopra sommariamente ricordato per la posizione del Brescia- valevano le dichiarazioni del Garofalo, di Acri, di Santolla, di Tedesco, di Belmonte : Pranno Pasquale aveva partecipato al delitto prima nella fase ideativa ed organizzativa, poi in quella esecutiva (era rimasto di guardia alla porta), infine aveva concorso materialmente al trasporto e sotterramento dei cadaveri;

- quanto al tentato omicidio di Mosciaro Emiliano (capo AF), colpito perché scissionista verso il gruppo Bartolomeo-Notargiacomo, essendosi allontanato dal gruppo Perna-Pranno (v. anche, sopra, la posizione del Greco), valevano le dichiarazioni di Vitelli Francesco e Giuseppe, del Tedesco, del Santolla ed anche di



Pino Francesco : Pasquale Pranno aveva deliberato il delitto ed aveva fornito la pistola, munita di silenziatore, che servì per l'agguato.-

Produce ricorso (Avv. Maletta) deducendo :

a) errata soluzione all'eccezione relativa all'incompetenza del Gip distrettuale, in ragione della data dei fatti e dell'unicità del procedimento;

b) illegittima revoca della sentenza di non luogo a procedere per l'omicidio Drago in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori intervenute prima; inutilizzabilità degli atti per superamento della durata delle indagini, essendo artificiosa la nuova iscrizione nel registro degli indagati e l'apertura di un nuovo fascicolo;

c) inutilizzabilità degli apporti collaborativi per non essere stati rinnovati nei termini con le garanzie dell'art. 64 Cod. proc. pen.;

d) illogica motivazione in ordine alla valutazione delle fonti di prova : - mancata considerazione dei segnalati inquinamenti probatori, peraltro già rilevati nel processo *Garden*; - i collaboratori si erano incontrati ed avevano concordato tra loro le dichiarazioni da rendere; - alcuni collaboratori avevano consultato degli appunti; - le chiamate *de relato* erano inficiate da tali inquinamenti; - non era stata fatta la doverosa valutazione rafforzata su attendibilità e genuinità; - in particolare si rileva :
1. Quanto all'omicidio Drago, le dichiarazioni di Pranno Mario erano inutilizzabili per quanto detto al precedente punto c); circolarità della prova tra i fratelli Vitelli; Pagano Roberto smentisce i precedenti proprio sulla posizione di esso ricorrente; mancata verifica dell'alibi indicato (essere stato all'epoca in Spagna);
2. Quanto all'omicidio Gigliotti, le fonti erano state contrastanti, non emergendo un ruolo di esso imputato; i riscontri sulle armi usate smentivano le dichiarazioni collaborative;
3. Quanto all'omicidio Luce, l'interesse al delitto era di Vitelli Giuseppe per la vicenda della discoteca; le dichiarazioni dei fratelli Vitelli erano concordate; le altre discordavano sulla ricostruzione delle varie fasi dell'episodio;
4. Quanto al duplice omicidio Bartolomeo, mancata effettuazione di rilievi scientifici che avrebbero potuto fungere da riscontro; illogica valutazione della posizione del Greco che era soggetto alle limitazioni della semilibertà; del pari Pranno Mario era sottoposto alla sorveglianza speciale; contrasto ricostruttivo nelle versioni degli altri collaboratori;
5. Quanto al tentato omicidio Mosciaro, errata individuazione della causale che andava riferita a fatto personale di Vitelli Giuseppe; le fonti dichiarative erano concordate; l'accusa è di avere fornito la pistola che però risultò non efficiente : se ciò è, vuol dire che egli non aveva vera intenzione di attentare alla vita del Mosciaro;



e) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

f) mancata declaratoria di prescrizione dei reati.-

4.26 - Rua' Gianfranco - gruppo Pino -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Africano Francesco, Osso Emanuele e Petrungaro Domenico, in Amantea il 23.12.1981 (capo G), di Geria Giuseppe e Soffioti Valente, in Scalea il 06.08.1983 (capo R) e di Amendola Demetrio, in Cosenza il 15.08.1990 (capo AB) e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 4. In secondo grado era dichiarato colpevole, su appello del P.M., anche dell'omicidio di Ricioppo Giuseppe, in Cerzeto il 10.05.1983 (capo Q) e, esclusa l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6.-

La Corte territoriale (v. ff. 1045-1134) riteneva :

- quanto al triplice omicidio di cui al capo G), lo stesso, perpetrato davanti alla pescheria di Africano, si genera in quanto costui era esponente ad Amantea del gruppo Perna ed anche quale risposta all'omicidio Drago; secondo le propalazioni di Franco Pino il delitto fu eseguito da Ruà, Mandalita (che però era in carcere) e Basile che erano su una Fiat 127 rubata; il Ruà, che ne riferì al Perna, aveva sparato con un fucile a pallettoni e poi si era vantato che con un colpo ne aveva uccisi tre; conferma veniva da Garofalo *de relato* da Tommaso Gentile, che aveva preso la reggenza di Amantea dopo l'uccisione di Africano, nonché dallo stesso Ruà che gli aveva fatto un'ammissione appena accennata; anche Pagano Roberto aveva appreso dal fratello Francesco che Ruà era tra gli esecutori del triplice omicidio;

- quanto al duplice omicidio di cui al capo R), Arturi Umile si era autoaccusato di averlo eseguito unitamente a Ruà, che aveva usato un fucile mozzo a doppia canna, e Lorenzo Michele; l'obiettivo era Giuseppe Geria, boss di Reggio Calabria che era a Scalea a motivo di una donna (che era nell'auto aggredita, assieme alla figlia, ma si salvò), nell'ambito di un patto per cui i reggini dovevano uccidere Franco Perna che all'epoca era rinchiuso nel carcere di Reggio Calabria, omicidio, quest'ultimo, che non si realizzò per i mutati equilibri nella 'ndrangheta reggina; la stessa versione fornisce Pino Francesco che la apprende direttamente da Arturi e dallo stesso Ruà;

- quanto all'omicidio di cui al capo AB), Demetrio Amendola venne ucciso perché continuava a drogarsi e non era più affidabile, secondo il racconto del Pino che ne decise l'uccisione eseguita dai Chirillo; anche Pagano Roberto ne riferisce negli stessi termini per come appresi dallo stesso Ruà; analoghe versioni provengono da Arturi Umile e da Vitelli Francesco, *de relato* dallo stesso Ruà, e da Vitelli Ferdinando, *de*

relato da Chirillo Carmine; così anche Garofalo, che ha notizie sia dal Ruà che dal Chirillo; il ruolo nella vicenda del Ruà, all'epoca luogotenente del Pino, fu quello di concorrere nella deliberazione ed organizzazione, trasmettendo l'ordine ai fratelli Chirillo che poi eseguirono;

- quanto all'omicidio di cui al capo Q), per il quale in secondo grado venne accolto l'appello del P.M., Racioppo Giuseppe venne ucciso in casa sua, secondo il narrato di Pino Francesco che se ne è accusato, perché aveva iniziato a titolo autonomo un'estorsione ai danni di una ditta che aveva già la *protezione*; esecutori materiali erano stati Ruà e Patitucci; anche Pagano Roberto, *de relato* dal fratello Francesco, indica Ruà come autore del delitto.-

Propone ricorso (Avv. Manna e Avv. Petrone) deducendo :

a) vi era stata riapertura delle indagini prima della revoca dell'archiviazione;

b) ingiustificata partecipazione a distanza;

c) erroneo rigetto dell'istanza di escussione di Gentile Tommaso, sul presupposto non vero che fosse morto; ingiustificato rigetto di escutere anche Provenzano Francesca e di acquisire l'informativa 18.04.1998 (tutti sul triplice omicidio);

d) esasperata affidabilità data ai collaboratori, senza considerare i rilevati inquinamenti ed i molteplici indici di scarsa attendibilità;

e) - quanto al triplice omicidio sub G), vi era circolarità della prova, sempre asseritamente da esso Ruà; altri del gruppo non ne avevano parlato; occorreva sentire la fonte *de relato* Tommaso Gentile; - quanto al duplice omicidio sub R), errata considerazione della tardività del contributo di Arturi; non rilevate incongruenze nel complesso della ricostruzione anche della fase esecutiva; - quanto all'omicidio di cui sub AB), tardività delle dichiarazioni del Pino che era stato contraddittorio; mancanza di un chiaro mandato omicidiario che esso imputato dovrebbe aver trasmesso; mancanza di riscontri; - quanto all'omicidio di cui sub Q), i presunti complici era stati assolti, pur con le stesse fonti di prova; il Pagano era stato incerto sulla partecipazione di esso Ruà; mancanza di riscontri;

f) ingiustificato diniego delle generiche sul presupposto di condanne non sussistenti; esso imputato era ormai detenuto dal 1994, senza rilievi;

g) errato diniego della maturata prescrizione.-



In data 07.03.2014 la difesa depositava motivi nuovi ribadendo la richiesta di declaratoria di prescrizione.-

4.27 - Ruffolo Giuseppe - cosca Perna-Pranno -

In primo grado veniva dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Giovanni Gigliotti (capo H), in Cosenza il 28.12.1981; di Carmine Luce (capo AA) in Cosenza il 20.06.1989; di Stefano e Giuseppe Bartolomeo (capo AD) in Cosenza il 05.01.1991; di Francesco Bruni (capo AG) in Celico il giorno 08.11.1991 e condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, ritenuto vincolo di continuazione, alla pena di anni 29 di reclusione. In secondo grado, confermato il giudizio di colpevolezza su tutti tali fatti, escluse, su appello del P.M., le attenuanti generiche, veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno.-

La Corte territoriale (v. ff. 1135 - 1213) riteneva pacifica la partecipazione attiva di questo imputato agli omicidi sopra indicati in base alle affidabili e convergenti dichiarazioni, almeno nel nucleo essenziale, di plurimi collaboratori di giustizia : Vitelli Francesco e Giuseppe, Tedesco, Santolla, Garofalo ed Acri (capo H); Notargiacomo Dario, i fratelli Vitelli, Tedesco, Acri, Santolla (capo AA); Vitelli, Garofalo, Acri, Santolla, Tedesco e Belmonte (capo AD); Vitelli, Garofalo, Santolla (capo AG) fatto per il quale l'imputato aveva ammesso la presenza, sia pure inconsapevole dei fini omicidiari e senza partecipazione attiva.-

Si tratta dei fatti già sopra esposti : - omicidio Gigliotti (capo H : v. posizione Pranno), il Ruffolo faceva parte del gruppo di fuoco (anche se poi la vittima fu raggiunta da colpo mortale sparato dal Tedesco); - omicidio Luce (capo AA : v. posizione Anselmo), l'imputato era stato attivamente presente in tutta la sequenza criminosa; - doppio omicidio Bartolomeo (capo AD : v. posizione Brescia), il Ruffolo aveva partecipato direttamente all'aggressione materiale contro le vittime, dentro la pescheria; - omicidio Bruni (capo AG : v. posizione Musacco) l'imputato aveva eseguito il trasporto del sequestrato, essendo stato presente fino all'esecuzione del giovane.-

Per escludere le generiche venivano spese considerazioni generali (ff. 1338 e segg.) e specifiche (f. 1344), in particolare la commissione di numerosi reati nel periodo.-

Propone ricorso (Avv. Manna ed Avv. Aricò) anche contro pronunciate ordinanze deducendo :

a) violazione di legge per la disposta partecipazione a distanza in mancanza dei presupposti delle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico;

b) illegittima riapertura delle indagini nel procedimento n. 3060/03, riguardante l'omicidio di Luce Carmine, essendo state inutilmente esaurite le indagini in altri procedimenti archiviati;

c) mancata valutazione delle denunciata circolarità della prova, per contatti tra collaboratori; mancata valutazione dei rilevati contrasti ricostruttivi tra i vari propalanti, anche sui punti qualificanti il ruolo specifico ascrivito al ricorrente; per ogni delitto sussistono discrasie -evidenziate in ricorso- ignorate dalla Corte territoriale;

d) errato ed immotivato diniego delle generiche; in realtà nessun reato è stato commesso dal ricorrente dopo i fatti in esame; prescrizione dei reati.-

Con atto pervenuto il 07.03.2014 la difesa produceva motivi nuovi con i quali si doleva ancora del diniego delle generiche e della carente motivazione sul punto; si rilevava ancora il contrasto, sul punto dell'imprescrittibilità del reato di omicidio punito con l'ergastolo, tra le sentenze 17.01.2013 e 07.02.2013 della Corte di cassazione, con richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite.-

4.28 - SERPA Giuliano – Collaboratore di giustizia –

Era dichiarato colpevole in primo grado di concorso nell'omicidio pluriaggravato di Serpa Ennio, in Paola l'8.06.1994 (capo AH) e nel tentato omicidio pluriaggravato di Serpa Pietro, in Paola il 18.06.1994 (capo AI) e condannato, disapplicata l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, concessa l'attenuante di cui all'art 8 stessa L., ritenuta la continuazione, alla pena di anni 13 di reclusione. La sentenza di secondo grado, respinti tutti i motivi dell'appello difensivo (assolversi dal tentativo, concedersi attenuanti generiche, dichiararsi la prescrizione), confermava il primo giudizio.-

Sulla ribadita colpevolezza, la motivazione richiamava e faceva propria la sentenza della Corte di primo grado (v. ff. 1213-1217 : confessione e confluenti dichiarazioni di altri collaboratori); sulle generiche (v. ff. 1345-1346) e sulla prescrizione (v. ff. 203 e segg.) la posizione era esaminata in base alle considerazioni di carattere generale.-

Per entrambi tali delitti questo imputato ha condiviso la deliberazione dovuta a dinamiche interne : per l'omicidio di Serpa Ennio (capo AH), Serpa Giuliano è anche autore diretto dell'esecuzione; Serpa Pietro (capo AI) si salvò dagli spari perché indossava un busto ortopedico.-



Nel proposto ricorso (Avv. Conidi) si deduce vizio di motivazione :

a) per omessa valutazione dei proposti motivi d'appello in relazione sia all'omicidio che al tentato omicidio, risolvendosi la sentenza, su tali punti, in ripetizione di quella di prime cure;

b) per carenza di motivazione in ordine al diniego delle generiche, compatibili con l'attenuante speciale ex art. 8 L. 203/91, non essendo stata considerata la leale condotta processuale.-

4.29 - Tedesco Francesco - collaboratore di giustizia - già componente del gruppo Perna-Pranno -

In primo grado veniva riconosciuto colpevole degli omicidi di Gigliotti Giovanni, in Cosenza il 28.12.1981 (capo H), di Scaglione Francesco, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S), di Valder Maurizio, in Cosenza il 12.10.1983 (capo T) e di Luce Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA), e, ritenuto vincolo di continuazione tra tutti tali reati, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, era condannato alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione. In secondo grado, respinti i motivi d'appello dell'imputato (che chiedeva estinzione per prescrizione degli omicidi e continuazione esterna con i reati giudicati nel processo *Garden*), veniva confermata la prima pronuncia.-

Si tratta di episodi delittuosi (tutti sopra già richiamati a proposito dei coimputati) direttamente confessati dal collaboratore di giustizia.-

Propone ricorso per cassazione (Avv. Colangelo) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sui seguenti punti :


a) mancata declaratoria di prescrizione degli omicidi, anche per il riconoscimento della diminvente speciale ex art. 8 L. 2013/91;

b) mancata applicazione della continuazione con i reati -associativo, omicidio ed altro- giudicati nel processo *Garden*.-

Considerato in diritto

1. Gli articolati ricorsi propongono sia questioni preliminari comuni che motivi singoli dei vari imputati sui diversi episodi delittuosi.-

2. Vanno dapprima esaminate le questioni di carattere generale e comuni alla maggior parte dei ricorrenti; le seguenti motivazioni valgono dunque per tutti gli imputati che hanno sollevato le relative questioni.-



2.1 Sull'appello del P.M. avverso la sentenza di primo grado.-

Su tale tema i ricorsi, che con vari argomenti riprendono questione già avanzata nel precedente grado di giudizio ed alla quale la Corte territoriale ha fornito corretta risposta, sono infondati.- Va premesso che nessuno degli imputati ha dubitato in ordine al dato di fatto, in sé certo, che l'atto di impugnazione provenisse effettivamente dall'ufficio del Pubblico Ministero titolare della facoltà di impugnazione, essendo stato redatto e sottoscritto da magistrato addetto a quell'ufficio. Le deduzioni attengono quindi ad aspetti formali. I principi di diritto, attorno ai quali la sentenza impugnata ha costruito il rigetto delle eccezioni sollevate su questo tema (v. ff. 183 e segg.), sono validi e vanno qui confermati. Certa essendo la provenienza dell'atto dall'ufficio di procura competente, non necessita l'identificazione di colui che lo deposita, né che questi sia fornito di apposita delega, bastando che sia conosciuto come addetto all'ufficio stesso, giusta -come appena detto- la pertinente giurisprudenza citata nella sentenza impugnata (che non ha avuto successive smentite). A seguito poi di apposita richiesta da parte di questa Corte, è stata accertata -per attestazione dei competenti uffici- la tempestività dell'impugnazione del P.M. (sentenza comunicata il 18.11.2010, impugnazione depositata il 10.12.2010), avendosi così anche conferma sia della provenienza dell'atto dal P.M. che del suo deposito, ex art. 582 Cod. proc. pen., presso la Corte a *qua*.- Pertanto tutti i motivi di ricorso che ripropongono tale eccezione, comunque declinata, non hanno pregio.-

2.2 Sulla riapertura indagini e sulla competenza del GIP distrettuale.-

Anche su questo punto della decisione impugnata, correttamente deciso dalla Corte territoriale (v. ff. 185 e segg.), i motivi dei ricorsi -che ripropongono le stesse doglianze- non sono fondati.- Sul primo profilo (riapertura delle indagini) non può essere negato che erano sopravvenuti elementi nuovi che giustificavano la revoca delle archiviazioni e delle sentenze di non luoghi a procedere, e che si trattava quindi di procedimenti nuovi, secondo la pertinente giurisprudenza correttamente citata nella sentenza impugnata, mai smentita e che qui va convalidata.- Anche sul secondo profilo (competenza del Gip distrettuale) le doglianze, variamente declinate, non hanno pregio : vale ribadire il carattere nettamente processuale della normativa attributiva di competenza per riconoscere la correttezza dell'impugnata decisione sullo specifico punto; la sostanziale natura di reati legati alla criminalità organizzata prescinde sia dalla data di commissione dei fatti, sia dalla contestazione dell'aggravante specifica ex art. 7 L. 203/91; peraltro questa Corte si è già pronunciata, sullo stesso argomento ed in questo stesso processo, rigettando siffatta eccezione di incompetenza -così come quella relativa alla riapertura delle indagini-



sollevata da vari ricorrenti nella fase cautelare (v. la decisione, peraltro citata nella sentenza impugnata, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 27672 in data 21.06.2007, Rv. 237060, Pranno, e quelle analoghe Cass. Pen. Sez. 1°, n. 14660 in data 11.03.2008, Rv. 239907, Bianchino; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 18396 in data 28.03.2008, Rv. 240182, Abbruzzese); od anche in altri momenti (Cass. Pen. Sez. 1°, n. 3227 in data 02.06.1998, Rv. 210878, Farao; Cass. Pen. n. 26607 del 2007, Mucci). I ricorrenti non si confrontano con tali principi -che qui devono essere ribaditi- con rigetto di tale motivo di impugnazione come riproposto da vari imputati.-

2.3 La posizione di Pranno Pasquale.-

Anche per questo ricorrente imputato, che ha avanzato profili personali di utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, in relazione alla riapertura delle indagini, non c'è che da ribadire che la valutazione di elementi di novità, sulla cui base si è ritenuto legittimo l'inizio di nuovo processo, risulta logica e coerente e non censurabile in questa sede. Sul punto va quindi confermato il corretto giudizio della Corte territoriale (v. ff. 201-202) sostanzialmente impermeabile alla ribadite censure sollevate con il ricorso.-

2.4 Sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Giuseppe Cirillo.-

Anche sul punto, riproposto in alcuni motivi di ricorso, va convalidato il corretto giudizio reso dalla Corte territoriale (v. ff. 202-203).- Del tutto ineccepibile è stata l'acquisizione delle dichiarazioni del predetto ex art. 512 Cod. proc. pen., stante il suo sopravvenuto ed improvviso decesso. Nessuna seria prova risulta in atti, né è stata offerta dai reclamanti, che in precedenza sussistesse uno stato di salute del Cirillo tale da far prevedere un suo prossimo decesso e quindi da imporre l'incidente probatorio. Si tratta di una valutazione in fatto riservata al giudice del merito che, una volta motivata in modo logico e coerente -come nella fattispecie- diventa incensurabile per cassazione; in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, sentenza n. 45862 del 17/10/2011, Rv. 251581, P.G. in proc. Abbate e altri : *"In tema di letture dibattimentali, la valutazione sulla non ripetibilità e sulla imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione, legittimando la lettura dell'atto precedentemente assunto, è rimessa al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito un giudizio di cosiddetta "prognosi postuma", con motivazione logica ed adeguata". (La Corte ha precisato che il controllo di legittimità è limitato a quest'ultimo profilo).*- Sul punto va poi rilevato come in nessun caso la decisione è stata presa sulla base del solo apporto del Cirillo, letto ex art. 512 Cod. proc. pen., essendovi comunque, in ordine ai vari reati, la confluenza di altri plurimi elementi probatori, così da rispettare anche la giurisprudenza convenzionale (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 6°, n. 2296 del 13/11/2013, Frangiamore, Rv. 257771; Cass. Pen.

Sez. 1°, n. 14807 del 04/04/2012, Vrapì, Rv. 252269).- I motivi di ricorso sul punto sono dunque del tutto infondati.-

2.5 Sulla partecipazione a distanza.-

Alcuni ricorrenti hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la disposta partecipazione a distanza (dal carcere).- I ricorsi sul punto non hanno pregio, atteso che il procedimento era di certo connotato da particolare complessità e, trattandosi anche di fatti tutt'altro che recenti, non poteva subire ritardi; palese anche la sussistenza di gravi ragioni di sicurezza, posto che si trattava di reati commessi tra bande contrapposte (guerre di mafia). Sussistevano pertanto, con tutta evidenza, i requisiti previsti dall'art. 146 bis Disp. Att. Cod. proc. pen.- Peraltro deve anche essere ricordata e qui confermata la giurisprudenza che insegna che non vi è interesse all'impugnazione -il che introduce profili di inammissibilità sul punto- ove non si assuma che la partecipazione a distanza abbia effettivamente compromesso i diritti difensivi, puntualmente individuati, circostanza qui non dedotta dai ricorrenti, limitandosi il ricorso al primo aspetto (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 28548 del 10/04/2008, Gagliardi e altri, Rv. 241195). Anche i profili di ricorso su tale tema vanno quindi respinti.-

2.6 Sulla valutazione delle prove dichiarative – sui prospettati inquinamenti – sulla dedotta inosservanza dell'art. 64 Cod. proc. pen. –

In ordine al primo profilo, si deve qui convalidare il percorso argomentativo programmatico dei giudici del merito che si sono del tutto correttamente attenuti ai principi giurisprudenziali dettati in materia che hanno ormai definito un vero e proprio statuto della prova dichiarativa ex art. 192 Cod. proc. pen. : l'attendibilità dei dichiaranti; la convergenza del molteplice; il nucleo essenziale del narrato; l'irrilevanza di discrasie marginali e spiegabili; il riscontro reciproco; la valutazione positiva dei narrati *de relato* ove sfuggano alla circolarità; l'autonoma valenza delle dichiarazioni sulle notizie apprese all'interno del *clan* di appartenenza in quanto di interesse comune e rilevanti per la vita associativa; il tutto, ovviamente, in chiave individualizzata. Si tratta di parametri valutativi del tutto corretti, in quanto asseverati da consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (peraltro citata nell'impugnata sentenza), che rendono la decisione della Corte territoriale impermeabile sul piano dell'ortodossia valutativa. Tale proiezione teorica vive, poi, e si attua nella considerazione di fatti singoli nei quali i principi suddetti si dispiegano nel concreto. I ricorsi, peraltro, si incentrano in particolare proprio sul terreno delle specifiche provviste probatorie sulle quali si lamenta, in definitiva, la correttezza della lettura dei dati (inserendo non ammesse interpretazioni soggettive) o si esaltano rilevate discrasie (di contro secondarie), ovvero ancora si contesta la reale

convergenza. Si tratta di problematiche concrete, spesso declinate in fatto, che saranno esaminate sui singoli delitti; per i profili generali, però, vanno qui convalidati i parametri ai quali si sono attenuti i giudici del merito.-

Anche le questioni sollevate in merito agli asseriti inquinamenti probatori, qui riproposte, sono state correttamente risolte dai giudici del merito. Si tratta di un tema che attiene all'attendibilità delle fonti dichiarative, ma refluiscie sui collegati temi da un lato della convergenza, dall'altro dei contributi *de relato*. La delicata questione è stata avanzata dagli imputati per lo più sul piano formale, sia pur con riferimenti concreti, ma va decisa sulla base di considerazioni di carattere generale sulle quali pure la Corte territoriale ha giustamente ancorato la propria valutazione. Sul fondamentale piano dell'effettività (che innerva il giuridico interesse alla impugnazione) modestissime sono le ricadute ed ancor più scarsi i punti critici denunciati; corretto è quindi il giudizio della sentenza impugnata che ha rilevato (v. ff. 216 e segg.) come, in definitiva : - non vi siano prove di accordi calunniatori; - gli accertamenti eseguiti, sia in primo grado, che in altri processi (Garden, tra tutti) avessero grandemente ridimensionato le prospettazioni difensive; - il riscontro dato, sui vari delitti, da altre fonti dichiarative immuni da sospetti, consenta di pervenire comunque a risultati tranquillizzanti.- Tali considerazioni vanno convalidate, con rigetto dei motivi di ricorso sul punto.-

Anche le deduzioni del ricorrente in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni collaborative rese in violazione dell'art. 64 Cod. proc. pen. -che parimenti ripropongono in questa sede questione già correttamente risolta dai giudici dell'appello- non sono fondate.- A parte la loro evidente genericità, atteso che il ricorso non indica a quali dichiarazioni si intenda fare riferimento ed in quale fase processuale rese, tali deduzioni non si confrontano con le corrette considerazioni, che qui devono essere ribadite, dell'impugnata sentenza secondo cui l'art. 64 Cod. proc. pen. non trova applicazione nel dibattimento (come, anche in questo caso, già statuito in questo stesso procedimento : v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 34560 in data 06.06.2007, Rv. 237624, Pranno; e come sempre affermato da questa Corte : v. Rv. 252317, 257839, 259032; ecc.), e per cui la norma invocata non è applicabile in caso di dichiarazioni su fatti inscindibili (v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 1563 in data 05.12.2006, Rv. 236227, Montalto, e succ. conformi : v. Rv. 241641, 244677, 258513; ecc.).- Le riproposte deduzioni quindi non hanno pregio.-

2.7 Sulla prescrizione.-

Sul delicato tema, di importanza centrale per molti ricorrenti, trattandosi di reati commessi molti anni fa, questa Corte ha elaborato le seguenti considerazioni.-

Essendo stata modificata la disciplina della prescrizione dalla L. 05.12.2005 n. 251, successiva a tutti i fatti di reato qui in esame, occorre dapprima verificare se siano applicabili tali più recenti disposizioni, ovvero la normativa precedente, vigente all'epoca dei fatti. Non c'è dubbio che la disciplina da applicare, per reati commessi tutti dal 1978 al 1994, sia quella pregressa. Ciò per la confluenza delle seguenti argomentazioni : - la disciplina precedente alla citata novella risulta, per quanto si dirà, più favorevole in tema di ergastolo; - la natura sostanziale dell'istituto impone di applicare la disciplina più favorevole. L'applicazione della disciplina pregressa va, all'evidenza, attuata nella sua integralità, non essendo consentiti inserimenti spuri che ne snaturerebbero la sostanza. Ciò detto, va confermato che anche nella disciplina codicistica pregressa -come in quella attualmente vigente- l'ergastolo non era soggetto alla prescrizione, questa essendo prevista solo per le pene detentive temporanee. Però deve essere specificato che, nell'ambito della disciplina pregressa, in tema di prescrizione non si faceva riferimento alla pena edittale (così che fossero imprescrittibili tutti i reati puniti *ex lege* con l'ergastolo), ma alla pena concreta, posto che la normativa imponeva di tener conto, agli effetti in parola, di attenuanti ed aggravanti e, se del caso, del giudizio di bilanciamento *ex art. 69 Cod. Pen.* (in tal senso questa Corte si è già espressa : cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 9391 del 17/01/2013, P.G. in proc. O., Rv. 254407, cui ci si riporta).- Deve concludersi che, per la disciplina pregressa qui da applicare, ove in concreto la pena, per effetto di applicate circostanze attenuanti, non sia stata quella perpetua, il reato è soggetto a prescrizione secondo i limiti temporali previsti dall'art. 157 Cod. pen. vecchio testo. In definitiva -ed in tal senso rispondendo alle varie deduzioni dei ricorrenti sul punto- nei casi in cui vi è stata condanna per reato che prevedeva la pena dell'ergastolo e questa sia stata in concreto irrogata (per la mancata applicazione di qualsivoglia attenuante incidente sulla commisurazione sanzionatoria), tale reato non è soggetto ad estinzione per prescrizione; di contro ove, pur in presenza di reato punito edittalmente con l'ergastolo, sia stata inflitta, per l'applicazione di qualche attenuante almeno equivalente, pena detentiva temporanea, il reato sarà estinguibile per prescrizione al decorrere dei termini di legge, quali previsti nella pregressa disciplina.- A tali parametri questa Corte si atterrà nella valutazione richiesta, sui singoli reati, in tema di estinzione per prescrizione.

3. Gli annullamenti, in particolare in ragione della decisione come sopra assunta in tema di prescrizione.

3.1 ABBRUZZESE Fioravante -

La sua posizione è quella sopra sintetizzata [v. *sub ritenuto in fatto* al §. 4.1] cui in questa sede si fa rimando. Costui è stato condannato per concorso nell'omicidio di

Mazzei Carlo commesso nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL). Avendo egli ottenuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia pur in regime di equivalenza, con determinazione della pena concreta in anni 24 di reclusione, l'estinzione di tale reato per maturata prescrizione si raggiunge in anni 20, non risultando tempestivi atti interruttivi, giusta le considerazioni svolte in proposito nella parte generale della presente decisione. Tale termine è già scaduto il 27.08.2000, prima delle interruzioni, per cui il suddetto reato deve essere dichiarato estinto per maturata prescrizione.-

Con ciò viene in sostanza ad essere accolto il corrispondente motivo di ricorso di questo imputato.-

Tanto ritenuto, è del tutto evidente che non sussistono elementi già raccolti in atti che impongano, ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., esito più favorevole per questo imputato, in tal senso dovendosi rigettare gli ulteriori motivi di ricorso.- L'intervenuto esito estintivo preclude ulteriori attività istruttorie, onde va rigettata la richiesta di annullamento della sentenza per procedere all'audizione del collaboratore Di Dieco. Restano altresì superate le richieste relative al riconoscimento della diminuente ex art. 114 Cod. pen. ed alla misura sanzionatoria. Per quanto attiene alle deduzioni relative alle dichiarazioni del collaboratore Cirillo, si rimanda a quanto motivato nella parte generale. In relazione ai motivi nel merito, la duplice decisione dei giudici del fatto, conforme sul punto, esclude di per sé che vi possa essere evidenza di innocenza; la sufficienza a tal fine delle conformi dichiarazioni accusatorie del Pino e del Cirillo esclude la rilevanza di quelle del Dedato (eventualmente carenti, ma non escludenti); la specifica funzione nell'esecuzione del delitto (nelle sue fasi iniziale e finale) toglie rilevanza alla dedotta collocazione del ricorrente al momento centrale dell'esecuzione stessa (e dunque non può parlarsi di alibi). Per ogni altro aspetto, ampiamente valutato dai giudici del merito in modo logico e coerente, si rimanda alle precedenti sentenze che danno ragione di ogni prospettazione difensiva, qui riproposta. In definitiva non può superarsi l'esito estintivo, peraltro invocato dallo stesso ricorrente.-

La raggiunta conclusione impone che nei confronti dell'imputato Fioravante Abbruzzese debbano essere deliberati : a) l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ai fini penali; b) la sua liberazione per questo titolo di detenzione; c) l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa ai fini civili, atteso che la prescrizione deve ritenersi già maturata prima della sentenza di primo grado, onde non opera il dettato dell'art. 578 Cod. proc. pen. che presuppone che la prescrizione sia sopravvenuta dopo la condanna (cfr. Cass. Pen. Sez. 6°, n. 9081 in

data 21.02.1013, Rv. 255054, Colucci; Cass. Pen. Sez. 2°, n. 5705 in data 29.01.2009, Rv. 243290, Somma).-

3.2 BARATTA Mario -

La sua posizione è quella sopra sintetizzata [v. sub *ritenuto in fatto* al §. 4.5] cui in questa sede si fa rimando. Costui è stato condannato ad anni 23 di reclusione per concorso nell'omicidio di Drago Giovanni, commesso in San Lucido il 12.07.1981 (capo D), ed in quello di Scaglione Francesco, perpetrato in Cosenza, il 14.09.1983 (capo S), fatti avvinti in continuazione.-

I due reati risultano prescritti, dovendosi così accogliere il relativo motivo di impugnazione, ma a tal fine va fatta distinzione tra gli stessi.-

Avendo egli ottenuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia pur in regime di equivalenza, l'estinzione per maturata prescrizione si raggiunge in anni 30 (20 + 10) quanto al delitto di cui al capo D), risultando tempestivi atti interruttivi (avendo egli ricevuto contestazione, per questo reato, pur sfociata nel 1995 in proscioglimento, poi revocato), giusta le considerazioni svolte in proposito nella parte generale di questa decisione. Tale termine è già scaduto il 12.07.2011 per cui il suddetto reato deve essere dichiarato estinto per maturata prescrizione.-

Per tale reato (capo D) deve essere escluso che sussistano in atti elementi di immediata rilevabilità di evidente innocenza, tali da imporre formula più favorevole ex art. 129 comma 2 Cod. proc. pen., giusta le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul suo ruolo attivo (autista nell'esecuzione e nelle perlustrazioni precedenti) nell'omicidio in questione.-

Quanto al reato di cui al capo S), non risultando tempestivi atti interruttivi prima del decorso degli anni 20 prescrizionali, il reato stesso si è estinto per maturata prescrizione il 14.09.2003.-

Anche per questo reato (capo S) parimenti deve essere escluso che sussistano in atti elementi di evidente innocenza, di immediata rilevabilità, tali da imporre formula più favorevole ex art. 129 comma 2 Cod. proc. pen., giusta le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul suo ruolo attivo in tutte le fasi dell'omicidio in questione.-

La rilevata differenza, in ordine alle date di maturata prescrizione, impone che si debba pronunciare annullamento senza rinvio agli effetti penali e civili per il reato di cui al capo S), essendo intervenuta la prescrizione prima della sentenza di primo

grado (e quindi non operando l'art. 578 Cod. proc. pen., come già osservato per la precedente posizione), e per i soli effetti penali per quello sub D).-

Per quest'ultimo reato (capo D), imponendosi la valutazione ex art. 578 Cod. proc. pen., devono essere confermate le statuizioni civili dell'impugnata sentenza. In tal senso devono dapprima essere rigettati tutti quei motivi di ricorso di carattere generale (in particolare di natura processuale) con rimando a quanto già sopra deciso su tali punti. Nello specifico, la riproposta questione relativa alla procedibilità in relazione all'extradizione concessa dal Brasile per il processo *Garden* risulta correttamente risolta dai giudici del merito, posta la specificità del regime particolare con tale Stato che prevede solo il divieto di misure restrittive, invero non adottate (e salva sempre la possibilità di estensione). Nel merito, in ordine all'omicidio Drago, le doglianze del ricorrente sono al limite dell'inammissibilità, riproponendo egli in questa sede, *sub specie* vizi di legittimità, le stesse questioni già sottoposte al giudice di secondo grado e dalla Corte territoriale correttamente risolte, sia in ordine alla sostanziale concordanza dei narrati dei collaboratori (*specie* con riferimento al nucleo essenziale delle propalazioni, anche sul suo ruolo attivo), sia sulla loro generale attendibilità. Anche sulla riproposta questione dei contatti tra i collaboratori le sentenze di merito hanno dato congrua risposta che viene qui contestata in termini generali e ripetitivi, anziché argomentativi. La proposta desistenza, rispetto all'esecuzione della vittima, va negata in fatto, giusta la ricostruzione consegnata dai giudizi del merito, per la commissione da parte del Baratta di azioni compiute e già rilevanti di partecipazione attiva (finalizzata e consapevole) allorché egli, dopo l'inizio dell'esecuzione, si ebbe ad allontanare dal luogo, peraltro secondo uno schema prestabilito (tanto che vi erano altre auto in attesa dei congiurati); dunque in tale momento il reato concorsuale era stato già consumato e l'allontanamento non fu segno di resipiscenza, ma attuazione di un disegno già concordato. Il rigetto delle deduzioni nel merito deve comportare dunque, ex art. 578 Cod. proc. pen., la conferma delle statuizioni risarcitorie, limitatamente al reato in parola.-

3.3 BERARDI Pierluigi -

Collaboratore di giustizia, costui veniva condannato per l'omicidio di Costabile Diego, commesso in Rende il 03.05.1983 (capo P), riconosciuta l'attenuante ex art. 8 L. 203/91, alla pena di anni 12 di reclusione [v. sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.6].-

Il ricorso, che propone solo il tema della prescrizione, deve essere accolto.-

Con rimando in questa sede alle considerazioni di carattere generale svolte in proposito, deve prendersi atto che il termine massimo di anni 22 e mesi 6 (in

ragione della diminuyente speciale applicata), a decorrere dalla data del reato, è maturato il 03.11.2005. Tanto impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per questo imputato e per questo reato (l'unico a lui ascritto in questa sede), sia agli effetti penali (in assoluto difetto di rilevabile evidenza di innocenza, neppure dedotta), sia agli effetti civili, essendo maturata la prescrizione prima della sentenza di primo grado (e quindi non applicandosi l'art. 578 Cod. proc. pen. per le ragioni sopra già esposte : v. posizione Abbruzzese Fioravante).-

3.4 DEDATO Vincenzo -

Collaboratore di giustizia, veniva condannato alla pena di anni 12 di reclusione per l'omicidio di Mazzei Carlo, commesso nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL), avendo egli avuta riconosciuta la diminuyente speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 [v. sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.14].-

Tanto impone, in concreta applicazione dei principi sopra dettati in tema di prescrizione, ed in accoglimento del relativo motivo di ricorso, di dichiarare estinto per maturato termine prescrizionale il reato ascritto al Dedato, termine di anni 15 (in mancanza di tempestivi atti interruttivi) decorso alla data del 27.08.1995. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio, nei suoi confronti, dell'impugnata sentenza sia agli effetti penali che a quelli civili, per le considerazioni sopra fatte in proposito. Non sussistono -e neppure sono stati invocati- elementi evidenti di innocenza che impongano formula più favorevole. Risultano superate, dal presente esito, le richieste difensive in punto generiche e continuazione con altri reati separatamente giudicati.-

3.5 DE ROSE Antonio -

Questo imputato è stato condannato alla pena di anni 16 di reclusione per l'omicidio di Mario Cilento, commesso in Paola il 02.06.1981 (capo C), con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti [v. sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.15].-

In forza della decisione come sopra assunta in tema di prescrizione, il reato ascritto al De Rose, come ritenuto dall'impugnata sentenza, deve essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni 20 alla data del 02.06.2001, in mancanza di tempestivi atti interruttivi. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio sia agli effetti penali che a quelli civili, dovendosi ritenere essere intervenuto l'esito estintivo già prima della sentenza di primo grado (onde non opera il dettato dell'art. 578 Cod. proc. pen. che presuppone

che la prescrizione intervenga dopo la condanna, come motivato per la posizione di F. Abbruzzese cui si rimanda sul punto).-

In particolare deve escludersi che sussistano in atti elementi di evidente innocenza tali da imporre, ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., esito più favorevole : il De Rose ha confermato ritualmente, davanti al P.M. e con la dovuta assistenza difensiva, il contenuto del precedente deposto nel quale ammetteva la sua partecipazione a fasi prodromiche del delitto, così avendo quanto meno rafforzato il proposito dei complici e dimostrato di condividere la fase deliberativa; l'utilizzo del verbale è stato corretto ex art. 513 Cod. proc. pen.; diventano irrilevanti, in presenza di sostanziale confessione (che gli ha valso le attenuanti generiche), le prospettate discordanze con altri propalanti.-

3.6 GABRIELE Claudio -

Costui veniva condannato, in concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 16 di reclusione per l'omicidio di Rinaldo Picone e per il contestuale tentato omicidio di Roberto Miceli, in Cosenza il 27.01.1989 (capo Z), dovendosi qui fare rimando a quanto sopra più diffusamente riportato sulla specifica posizione [v. sub *ritenuto in fatto* al §. 4.16].-

Entrambi tali reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione, in ragione delle considerazioni elaborate sul tema nella parte generale di questa sentenza ed in forza delle riconosciute generiche con giudizio di prevalenza, termine massimo maturato al decorrere di anni 22 e mesi 6, e dunque in data 27.07.2011. Tanto deve quindi essere dichiarato, con annullamento senza rinvio ai fini penali dell'impugnata sentenza, non sussistendo elementi di immediata evidenza che impongano, ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., esito più favorevole. In tal senso va accolta la subordinata richiesta difensiva contenuta nei motivi nuovi. Vanno peraltro rigettati gli altri motivi di ricorso : assorbiti quelli sulla misura della pena; si fa rinvio alla parte generale per quelli di carattere processuale; più che sufficienti -a questi fini- le convergenti dichiarazioni dei propalanti a suo carico.-

Consegue che debba essere ordinata l'immediata liberazione del Gabriele per questa causa, e dunque se non detenuto per altro.-

Imponendosi la valutazione ai sensi dell'art. 578 Cod. proc. pen., devono essere qui confermate le statuizioni civili dell'impugnata sentenza. I motivi del ricorso di questo imputato devono, invero, essere rigettati. Premesso il rimando alla soluzione delle questioni di carattere generale, va qui ribadito che il ricorso ripete argomenti e deduzioni, peraltro ampiamente in fatto, già affrontati e correttamente risolti dalla

sentenza di secondo grado (v. ff. 757 e segg.). Sul movente concordano le dichiarazioni di Garofalo e dei Notargiacomo; particolarmente rilevante la propalazione di Notargiacomo Nicola, coautore materiale, sulla partecipazione esecutiva del Gabriele (ebbe a sparare contro le vittime) con riscontro nella generica, nonché in varie altre narrazioni di collaboratori, sia pur *de relato*; in particolare rilevante è la dichiarazione di Notargiacomo Dario di avere appreso direttamente dal Gabriele la sua partecipazione attiva al delitto in questione. Anche le presunte discrasie, peraltro secondarie, qui riproposte dalla difesa, trovano congrua risposta nella sentenza d'appello. Rigettato il ricorso per tali profili, vanno quindi confermate le statuizioni civili.-


3.7 IIRILLO Giuseppe -

Costui veniva dichiarato colpevole dell'omicidio di Mazzei Carlo, commesso nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL) e condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 21 di reclusione [v. sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.19].-

Il riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pur in regime di equivalenza, impone -in forza delle considerazioni generali sopra svolte ed in accoglimento del relativo motivo di ricorso- declaratoria di estinzione del reato suddetto per intervenuta prescrizione maturata, in ragione dei compiuti atti interruttivi, allo scadere di anni 30, e dunque in data 27.08.2010.-

Tale esito deve essere pronunciato agli effetti penali, con annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, non emergendo agli atti elementi di evidente innocenza che impongano, ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., formula più favorevole. In particolare vengono con ciò superate le doglianze relative alla misura della pena; quanto alle questioni di carattere processuale si rimanda alla parte generale di questa motivazione; i motivi che denunciano mancanza di convergenza tra i narrati dei collaboratori sono stati già correttamente risolti in sede di appello (v. ff. 808 e segg. della sentenza impugnata).-

In realtà, atteso che la prescrizione si è maturata successivamente alla prima pronuncia, dovendosi procedere alla valutazione di cui all'art. 578 Cod. proc. pen., è del tutto evidente che, disattesi tutti i motivi del ricorso, le statuizioni civili dell'impugnata sentenza debbano essere confermate, ben convergendo le propalazioni (*de visu* Notargiacomo Nicola, e poi Pino, Cirillo, Dedato, Vitelli, e gli altri sopra citati) sul suo ruolo di esecutore materiale diretto del delitto in questione.-



Deve quindi essere ordinata l'immediata liberazione di questo imputato per questa causa, e dunque se non detenuto per altro.-

3.8 NOTARGIACOMO Dario -

Collaboratore di giustizia, veniva condannato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, alla pena di anni 12 di reclusione per l'omicidio di Picone Rinaldo e per il contestuale tentato omicidio di Miceli Roberto (capo Z), commessi in Cosenza il 27.01.1989, dovendosi qui fare rimando a quanto sopra più diffusamente riportato sulla specifica posizione [v. sub *ritenuto in fatto* al §. 4.21].-

Entrambi tali reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione, in ragione delle considerazioni elaborate sul tema nella parte generale di questa sentenza ed in forza della riconosciuta diminvente speciale avente pena autonoma, termine massimo maturato al decorrere di anni 22 e mesi 6, e dunque in data 27.07.2011. Tanto deve quindi essere dichiarato, con annullamento senza rinvio ai fini penali dell'impugnata sentenza, non sussistendo elementi di immediata evidenza che impongano, ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., esito più favorevole. In tal senso va accolta la subordinata richiesta difensiva contenuta nel ricorso. Vanno peraltro rigettati gli altri motivi dell'impugnazione : assorbiti quelli sulla misura della pena; non è mancante il dispositivo sul suo conto, perché è compreso nel "conferma nel resto" (l'esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 non comportando modifica della pena, già irrogata nel minimo edittale di anni 12 di reclusione); le deduzioni nel merito trovano risposta nella stessa confessione dell'imputato (riportata ai ff. 868 e segg. della sentenza impugnata) e nelle corrette conseguenti considerazioni dei giudici dell'appello che qui ben si possono assumere.-

Consegue che debba essere ordinata l'immediata liberazione del Notargiacomo per questa causa, e dunque se non detenuto per altro.-

Imponendosi la valutazione ai sensi dell'art. 578 Cod. proc. pen., devono essere confermate le statuizioni civili dell'impugnata sentenza. I motivi del ricorso di questo imputato devono, invero, essere rigettati. Premesso il rimando alla soluzione delle questioni di carattere generale, va qui ribadito che il ricorso ripete argomenti e deduzioni già affrontati e correttamente risolti dalla sentenza di secondo grado, come appena sopra rilevato.-

3.9 PINO Francesco -

Collaboratore di giustizia, confesso in ordine a tutti gli addebiti, questo imputato veniva dichiarato colpevole degli omicidi di Serpa Salvatore, in Spezzano della Sila l'11.08.1981 (capo E), di Africano Francesco, Osso Emanuele e Petrungaro

Domenico, in Amantea il 23.12.1981 (capo G), di Basile Nelso, in San Lucido il 22.02.1983 (capo O), di Ricioppo Giuseppe, in Cerzeto il 10.05.1983 (capo Q), di Amendola Demetrio, in Cosenza il 15.08.1990 (capo AB), di Mazzei Carlo, nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL), e, ritenuta la continuazione tra tutti tali reati e concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 8 L. 203/91, veniva condannato alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione [v. sub *ritenuto in fatto* al §. 4.23].-

Il riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione (art. 8 L. 203/91) impone, in relazione alle considerazioni svolte nella parte generale di questa sentenza, ed in accoglimento del relativo motivo di impugnazione, di dichiarare estinti per prescrizione tutti tali delitti, al maturare del termine massimo di anni 22 e mesi 6 scaduto rispettivamente l'11.02.2004 (capo E), il 23.06.2004 (capo G), il 22.08.2005 (capo O), il 10.11.2005 (capo Q), il 15.02.2013 (capo AB) ed il 27.02.2003 (capo AL).-

Tanto deve essere quindi dichiarato, con annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza agli effetti penali, non sussistendo in atti -e neppure essendo invocati- elementi di evidente innocenza tali da imporre, ex art. 129 comma 2 Cod. proc. pen., formula più favorevole, stante la completa confessione resa dall'imputato. Rimangono assorbiti dalla presente decisione i motivi di ricorso relativi alla misura della pena.-

Deve seguire l'annullamento senza rinvio anche gli effetti civili per tutti quei reati la cui prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado (capi E, G, O, Q e AL) per i quali, quindi, non opera la regola di cui all'art. 578 Cod. proc. pen. (come già sopra più ampiamente motivato : v. alla posizione di F. Abbruzzese).-

In ordine al reato di cui al capo AB) -omicidio di Amendola Demetrio- la cui prescrizione è maturata dopo la sentenza di primo grado, dovendosi qui decidere in ordine alla statuizioni risarcitorie dell'impugnata sentenza, in forza della norma di cui al citato art. 578 Cod. proc. pen., non resta che confermare tale pronuncia, la resa confessione e la mancanza di censure sul punto escludendo in radice esiti diversi.-

3.10 PIROLA Francesco -

Dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Porco Francesco, commesso in Cosenza il 12.12.1981 (capo F), veniva condannato, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 23 di reclusione [v. sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.24].-

Ciò comporta, in base alle considerazioni generali sopra fatte in tema di prescrizione, che la stessa sia raggiunta, nei confronti del Pirola, per questo reato

come ritenuto, in anni 30 di reclusione (20 + 10), essendovi stati tempestivi atti interruttivi (per la rituale contestazione poi sfociata in provvedimenti di non luogo a provvedere e di archiviazione in seguito revocati). Tale termine massimo è completamente decorso il 12.12.2011, data alla quale il reato si è dunque estinto per prescrizione. Tanto deve essere quindi dichiarato, agli effetti penali, in accoglimento del relativo motivo di ricorso, non risultando in atti elementi evidenti di innocenza che impongano, ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., formula più favorevole. In tal senso si deve qui rilevare l'inconsistenza dei proposti motivi di impugnazione che, peraltro, riprendono temi già affrontati e correttamente risolti dai giudici dell'appello: fatto rimando per le questioni di carattere generale a quanto già sopra motivato, va osservato che il costrutto accusatorio non soffre le denunciate contraddittorietà, risultando convergente il nucleo essenziale del narrato dei propalanti (Pino, i fratelli Vitelli, Garofalo, Tedesco, Pagano e Belmonte) sul ruolo di questo imputato nel delitto (guidare l'auto con cui gli esecutori materiali si recarono sul posto); le discrasie evidenziate dalla difesa risultano marginali o relative ad aspetti non attinenti il Pirola, e comunque sono state correttamente valutate e confutate dai giudici dell'appello con motivazione che ben può essere qui richiamata (v. ff. 1269-1271 dell'impugnata sentenza) posto che il ricorso si limita a riproporle.

L'esito estintivo comporta l'immediata liberazione di questo imputato se non detenuto per altra causa.

Dovendosi procedere, ex art. 578 Cod. proc. pen., alla valutazione in ordine alle richieste risarcitorie, non c'è dubbio che la sentenza impugnata debba essere sostanzialmente confermata, quanto ai suoi effetti civili, per questo imputato con riferimento al delitto di cui al capo F), atteso il rigetto dei motivi di ricorso, giusta le considerazioni sopra esplicate.

3.11 TEDESCO Francesco -

Collaboratore di giustizia, è stato dichiarato colpevole degli omicidi di Gigliotti Giovanni, in Cosenza il 28.12.1981 (capo H), di Scaglione Francesco, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S), di Valder Maurizio, in Cosenza il 12.10.1983 (capo T) e di Luce Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA), e, ritenuto vincolo di continuazione tra tutti tali reati, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, è stato condannato alla pena finale di anni 13 e mesi 6 di reclusione [v. sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.29].-

Il riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione impone, in ragione della pena edittale, di dichiarare estinti per prescrizione tutti tali reati allo spirare del termine di anni 15, decorso prima del compimento di atti interruttivi : il

28.12.1996 per il capo H), il 14.09.1998 per il capo S), il 12.10.1998 per il capo T), il 20.06.2004 per il capo AA). Non sussistono elementi evidenti di innocenza, ex art. 129, comma 2, Cod. proc., pen., stante la confessione dell'imputato.

Si impone dunque annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza sia agli effetti penali che a quelli civili, essendo le prescrizioni maturate prima della sentenza di primo grado (per le considerazioni già fatte in precedenza : si veda alla posizione di F. Abbruzzese).-

Segue la liberazione del Tedesco per i titoli di cui al presente procedimento.-

4. Il ricorso di RUA' Gianfranco deve trovare solo parziale accoglimento.-

Costui in primo grado era dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Africano Francesco, Osso Emanuele e Petrunaro Domenico, in Amantea il 23.12.1981 (capo G), di Geria Giuseppe e Soffiotti Valente, in Scalea il 06.08.1983 (capo R) e di Amendola Demetrio, in Cosenza il 15.08.1990 (capo AB) e, ritenuta la continuazione, veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 4. In secondo grado era dichiarato colpevole, su appello del P.M., anche dell'omicidio di Ricioppo Giuseppe, in Cerzeto il 10.05.1983 (capo Q) e, esclusa l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, veniva condannato alla pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6 [v. sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.26].-

Ed invero in ordine all'omicidio Ricioppo (capo Q) l'insufficienza e l'incertezza probatoria devono condurre all'assoluzione del ricorrente. La partecipazione del Ruà a questo delitto è stata riferita dal Pino, ma la chiamata in correità non trova adeguati riscontri e risulta quindi inidonea ex art. 192 Cod. proc. pen.; Pagano, infatti, assume di avere avuto notizie sul delitto dallo stesso Pino, e si esprime in termini incerti (*probabilmente c'era anche Ruà*) : dunque vi è incertezza e comunque circolarità (la fonte è sempre Pino); anche Arturi riceveva notizie dal Pino, per cui non si supera la circolarità della prova; Cirillo non parla di Ruà; gli *identikit* restano argomento debole di riscontro. In definitiva si impone formula di estraneità, secondo le corrette argomentazioni della prima sentenza (v. le conclusioni a f. 1013 della Corte cosentina). In conseguenza dell'assoluzione da questo reato, va eliminata la relativa pena che, risultando essere stata determinata in continuazione con gli altri reati, è stata inflitta in mesi 2 di isolamento diurno.-

Peraltro, i motivi di ricorso su tutti gli altri reati non sono fondati.-

Sui temi di carattere processuale e comunque di interesse generale si fa rimando a quanto già sopra motivato in proposito.-

Quanto al rigetto della richiesta istruttoria relativa a Tommaso Gentile ed alle richieste connesse (in ordine al triplice delitto di Amantea), la Corte territoriale (v. ff. 179 e segg.) ha espresso il giudizio di non necessità, logico e coerente, su base fattuale qui non censurabile.-

Debole e infondato risulta il ricorso quanto al triplice omicidio di Amantea (capo G) su cui pesano, a carico del Ruà, le sue stesse indirette ma inequivoche ammissioni (*con un colpo ne aveva uccisi tre*); le propalazioni del capocosca Pino trovano riscontro nei narrati *de relato* di Garofalo e Pagano.-

Quanto al duplice omicidio di Scalea (capo R), la chiamata in correità fatta da Arturo Umile (coesecutore materiale) è riscontrata da quella di Pino che riceve la confessione stragiudiziale dallo stesso Ruà.-

La prova individualizzata per il delitto Amendola (capo AB) risiede nelle plurime dichiarazioni di soggetti (Pagano, Arturi, Vitelli, Garofalo) che tutti ricevono le ammissioni del Ruà e la conforme indicazione da parte dell'autore materiale Chirillo.-

Su tali delitti le deduzioni difensive si incentrano su aspetti secondari e marginali, ovvero tentano di indebolire le fonti nella loro congruenza ricostruttiva, e quindi -anche per i principi generali già sopra ricordati sul tema- non hanno pregio. In tutti tali casi, invero, risulta rispettato lo statuto delle valutazioni dichiarative per l'efficacia del nucleo essenziale individualizzato e per la concordanza dei narrati *de relato*.-

Va parimenti disattesa la censura in ordine alla denegate generiche, giudizio per il quale risulta più che sufficiente la gravità stessa dei fatti commessi (il Ruà è stato condannato per avere concorso ad uccidere sei persone), oltre al precedente per altro omicidio (v. sentenza impugnata a ff. 1344-1345). Qui richiamati i principi generali elaborati sul tema (v. in particolare il successivo §. 5), va convalidato il giudizio, logico e coerente, dei giudici del merito.-

La concreta irrogazione, per ogni reato, della pena dell'ergastolo (esclusa la concedibilità di qualsivoglia attenuante) rende tutti i reati sottratti alla prescrizione, giusta le considerazioni sopra fatte in via generale sullo specifico tema.-

In conclusione, l'assoluzione dal reato di cui al capo Q (omicidio Racioppo) e la conseguente eliminazione della relativa pena (irrogata, in continuazione, in mesi 2 di isolamento diurno) comportano che nei confronti di questo imputato la pena finale si determini nell'ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro.-

5. Passa ora la Corte all'esame dei ricorsi che devono essere rigettati *in toto*.-

E' evidente che i reati ascritti ai seguenti imputati non risultano estinti per prescrizione in quanto, per la maggior parte, essendo stata inflitta la pena dell'ergastolo, nei loro confronti non è stata riconosciuta attenuante alcuna, giusta le considerazioni generali sul punto sopra elaborate (v. al §. 2.7 del *considerato in diritto*), ovvero, per altri, non è comunque decorso il termine massimo estintivo.-

E' altrettanto evidente che la decisione che qui si assume transita attraverso il rigetto di tutti quei motivi di impugnazione che si dolgono delle negate attenuanti generiche ovvero del diniego di altre attenuanti. Sullo specifico punto, pertanto -e salve le considerazioni che saranno poi svolte sui singoli casi- vale qui richiamare e ribadire in via generale la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale la determinazione della giusta sanzione -e quindi anche il giudizio sulle attenuanti generiche- è riservata dalla legge al giudice del merito il quale, sul punto, può basare il proprio convincimento anche su uno solo degli elementi prametrati dall'art. 133 Cod. pen.; trattasi di una valutazione in fatto che, una volta che sia sorretta da adeguata motivazione, logica e coerente, si sottrae a censura di legittimità (v. su tali punti, assolutamente pacifici, tra le tante Cass. Pen. Sez. 2°, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163, Sermone e altri : *"Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso"*; ma anche, nello stesso senso, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244, Giovane e altri : *"Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione"*). In linea generale va dunque rilevato come i giudici di merito abbiano esplicitato, nel negare le attenuanti generiche ai vari imputati, motivazione riconducibile a tale schema, considerando ostativi o la stessa particolare gravità dei fatti, per il contesto associativo e per le modalità esecutive, o l'intensità del dolo e la specificità del movente, spesso di natura ritorsiva e comunque legato a logiche criminali, o la stessa negativa personalità degli imputati, per la rilevanza dei significativi precedenti penali di condanna. Si tratta di valutazioni in fatto, logiche e coerenti, correttamente -anche se a volte sinteticamente- motivate, tali da sfuggire al sindacato di legittimità.-

5.1 ABBRUZZESE Giovanni -

Costui in primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Mazzei Carlo e del coevo tentato omicidio di Pati Salvatore, fatti commessi nel carcere di Cosenza il 27.08.1980 (capo AL), e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, veniva condannato alla pena di anni 25 di reclusione. In secondo grado, dichiarato prescritto il tentato omicidio del Pati, escluse però, su appello del P.M., le già concesse attenuanti generiche, la pena per il solo omicidio del Mazzei veniva determinata nell'ergastolo [v. sopra la posizione, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.2].-

Tutti i motivi del ricorso, infondati, non possono venire accolti.-

Per quelli comuni ad altri ricorrenti (incompetenza funzionale del Gip distrettuale, utilizzazione delle dichiarazioni del Cirillo) si rimanda a quanto sopra già motivato in via generale in proposito.-

La deduzione di nullità dell'imputazione per asserita genericità dell'addebito, assumendo che manca la descrizione della condotta individualmente ascrivibile a questo imputato, riproduce la stessa eccezione sollevata nei precedenti gradi di giudizio e correttamente risolta dalla Corte territoriale (v. ff. 1222-1224 della sentenza impugnata, quanto alla posizione di Fioravante Abbruzzese, ma la questione è la stessa). Determinante è da un lato la più che sufficiente descrizione del fatto storico, dall'altro la concreta possibilità di comprendere adeguatamente l'accusa mossa e di sviluppare idonea difesa, di fatto svolta in tutte le fasi del processo su tutti gli aspetti rilevanti in proposito. La conoscenza della condotta specifica ascritta risale, del resto, alla fase cautelare, e quindi al deposito degli atti, onde la riproposta deduzione si rivela speciosa. Peraltro, la chiara indicazione, in imputazione, di partecipazione di questo imputato alla fase deliberativa ed organizzativa -su cui pure si basa la condanna- già sarebbe sufficiente, di per sé, a destituire di fondamento siffatto motivo di impugnazione. Tali considerazioni rendono irrilevanti le diverse proposizioni svolte sul punto in altri ambiti processuali (invocati dal ricorrente).-

Anche in ordine al motivo di ricorso che denuncia la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale, onde procedere a perizia medico-legale sulle cause della morte del Mazzei, parimenti la deduzione ripropone questione già correttamente risolta dai giudici dell'appello (v. ff. 808-810 della sentenza impugnata, quanto alla posizione di Giuseppe Iirillo, ma la questione è la stessa). Non essendo proposti dal ricorrente profili nuovi sul punto, vale ripetere il corretto assunto decisorio : a) in fatto, risulta in modo certo dall'autopsia e dai dati storici

che l'effetto dell'errata emotrasfusione fu modesto ed era già risolto allorché si determinò l'imponente emorragia interna direttamente derivante dalla ferita inferta dagli aggressori, vera ed unica causa della morte del Mazzei; b) in diritto, pur ammettendo l'errore terapeutico, questo non potrebbe mai essere riconosciuto come causa unica ed autonoma, non potendosi comunque prescindere dalle lesioni, rivelatesi mortali, che imposero il ricovero e le cure conseguenti (sul punto, del tutto pacifico, v., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5°, Sentenza n. 39389 del 03/07/2012, Rv. 254320, Martena : *"In tema di omicidio preterintenzionale [ma il principio, ovviamente, vale anche per l'omicidio volontario], le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale"*). Il rigetto, da parte della Corte territoriale, di siffatta istanza difensiva, pertanto, non può che essere qui convalidato. Conseguie l'infondatezza del relativo motivo di ricorso.-

I motivi di ricorso versati sull'adeguatezza delle prove, anch'essi meramente ripetitivi di quelli proposti ai giudici di secondo grado, non hanno pregio. Il ricorrente sostanzialmente deduce : il quadro confuso della ricostruzione; la mancanza di dati certi da altre fonti; la mancata convergenza tra i narrati del Pino e del Cirillo. Tutte tali deduzioni, sulle quali già vi è stata adeguata risposta nella precedente sede, sono infondate. In sintesi (con rimando alle ampie motivazioni della Corte territoriale) : a] il ruolo certo dell'odierno ricorrente - partecipe del movente, dell'ideazione, della organizzazione e della fase post-esecutiva - non è toccato dalle parziali discrasie su altri aspetti della complessa vicenda, né ciò incrina l'attendibilità dei dichiaranti (secondo i noti principi della *convergenza del molteplice*, sui punti determinanti, e del *nucleo essenziale* quanto alla posizione individuale); allo stesso modo le dedotte testimonianze su aspetti o momenti diversi della vicenda non intaccano il ruolo di questo imputato come ricostruito dai giudici del merito; b] la mancanza di notizie da altre fonti collaborative è stata attendibilmente giustificata con il tempo trascorso e la specificità della vicenda (che interessava per lo più il gruppo degli *zingari*); c] le asserite contraddizioni tra le principali fonti accusatorie, Pino e Cirillo, ampiamente enfatizzate in atto di ricorso, non riguardano la parte di coinvolgimento ritenute certe per questo imputato. In definitiva, sul punto, il convincimento dei giudici del merito non soffre di motivazione incoerente o di travisamento della prova e ben regge alle infondate censure.-

Anche i motivi di ricorso spesi sulle attenuanti generiche non hanno pregio. Sul punto va fatto qui rimando a quanto già sopra motivato in senso generale. Le deduzioni specifiche ripercorrono temi (giovane età al momento del fatto, ruolo non

centrale, mancanza di condanne per reati associativi) che il giudice di secondo grado ha già esaminato (v. ff. 1338 e segg.) ma che ha plausibilmente ritenuto subvalenti, considerando primario, negativamente, il fatto -in sé non contrastato dalla difesa- che questo imputato sia stato condannato per reati gravissimi, quali rapine ed estorsioni. Si tratta di valutazione, logica e coerente, che sfugge al sindacato di legittimità.-

In definitiva il ricorso di Giovanni Abbruzzese deve essere rigettato.-

5.2 ANSELMO Giancarlo -

Costui in primo grado era dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Perri Pasqualino, in Rende il 27.10.1978 (capo A) e di Luce Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA) e, riconosciute generiche equivalenti, ritenuta la continuazione tra i due reati, veniva condannato alla pena di anni 25 di reclusione. In secondo grado, accolto l'appello del P.M., respinto quello difensivo (che chiedeva assoluzione e prevalenza delle generiche : v. ff. 17-23 dell'impugnata sentenza), escluse le generiche (v. f. 1343 : per gravi reati commessi sia prima che dopo i fatti in imputazione), l'Anselmo veniva condannato all'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6 [v. sopra la posizione, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.4].-

Anche i motivi di ricorso di questo imputato, tutti infondati, devono essere rigettati.-

Le questioni di carattere processuale sono state trattate nella precedente parte generale di questa sentenza e qui non resta che farvi rinvio.-

I motivi di ricorso proposti nel merito non sono fondati. Le critiche alla sentenza impugnata basate sulla valutazione dei narrati dei propalanti non hanno pregio : - è del tutto legittimo considerare più fonti, convergenti almeno nel loro nucleo essenziale, quali riscontro reciproco, secondo consolidata e ben nota giurisprudenza di legittimità; - non vi è circolarità della prova quando gli appartenenti ad un gruppo malavitoso riferiscono circostanze apprese all'interno della consorteria, specie su fatti di particolare rilevanza attinenti la vita del sodalizio (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, Sentenza n. 23242 del 06/05/2010, Rv. 247585, Ribisi : *"In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa"*). Ciò posto, le restanti critiche sfumano in deduzioni in fatto che non hanno spazio in questo giudizio di legittimità : si tratta di questioni, peraltro già affrontate e correttamente risolte nel precedente grado di giudizio, che riguardano prospettate

discrepanze tra i collaboratori su aspetti secondari o marginali e che quindi non toccano il ben radicato costruito decisionale. - Più in particolare, quanto all'omicidio del piccolo Perri Pasqualino (che segnò l'inizio della *prima guerra di mafia* nel cosentino) -capo A della rubrica- le convergenti dichiarazioni dei fratelli Vitelli (da Pranno Mario, co-autore diretto, già condannato a parte), sul ruolo dell'Anselmo (che ebbe a sparare dall'esterno della vetrata) trovano conferma in quelle di Garofalo, Tedesco, Aciri e Santolla; confluiscono i dati di generica e le dichiarazioni del M.I. dei carabinieri che ebbe ad effettuare le prime indagini (il Pranno si era reso irreperibile e l'Anselmo, barricato in casa -fu necessario abbattere la porta- fu trovato nascosto sotto il letto, sconvolto ed implorante : *anche se mi ammazzate, non parlo*). Né è vero -come sostiene il ricorrente- che Pino non avrebbe fatto il nome di esso Anselmo quale autore del delitto : le dichiarazioni di questo collaboratore di giustizia (riportate a f. 332 della sentenza impugnata), cui era vicino il padre della piccola vittima, su notizie apprese dal suo gruppo, indicano ancora l'Anselmo come autore certo dell'omicidio in parola. Non vi sono discrepanze sul numero dei fucili usati, ben indicati in due dal Vitelli Francesco (che li fornì al Pranno che glieli chiese per la bisogna) circostanza che trova conferma nel rinvenimento di colpi di due marche diverse (il che fa propendere per due fucili : v. a f. 327); due, pertanto, furono gli esecutori materiali (Pranno e Anselmo); giustamente, poi, si ricorda in sentenza e si valorizza il fatto che l'Anselmo, quella sera, si trovava nel ristorante, uscì con il Pranno, e diede poi versioni diverse e tutte implausibili. - Non meno infondato risulta il ricorso difensivo quanto all'omicidio Luce (capo AA) sul quale le doglianze appaiono di certo ben deboli. L'affermazione che l'Anselmo mise a disposizione il suo scantinato per interrogare la vittima, era presente in tale sede e poi, nella fase dell'esecuzione, concorse a fare la buca per seppellire il Luce, è comune ai narrati dei vari collaboratori di giustizia (Vitelli Francesco e Giuseppe, Tedesco, Santolla, Aciri e altri); le discrepanze sono parziali e marginali, nessuna tocca il ruolo di questo imputato. Del tutto infondate, infine, le doglianze relative agli accertamenti medico legali, posto che l'esito dell'identificazione è stato al 99,9 per cento (v. ff. 337-338). Risulta incensurabile, pertanto, anche la condanna dell'Anselmo per l'omicidio di Luce Carmine. -

Inammissibili risultano le censure in punto di negate attenuanti generiche, posto che si dipanano in termini pressoché esclusivamente teorici. Richiamato quanto sopra già motivato sullo specifico tema in via generale, va qui ricordato come la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto (v. f. 1343), laddove fonda il giudizio sui gravi reati commessi dall'imputato sia prima che dopo i fatti di causa (rapine, estorsioni ed associazione mafiosa), risulta ineccepibile in questa sede, quale corretta e motivata esplicazione di facoltà riservata dalla legge al giudice del merito. -

Carlo

Consegue che i reati, concretamente puniti con l'ergastolo, sfuggano alla prescrizione, secondo le considerazioni già svolte nella parte generale sullo specifico punto.-

5.3 BRESCIA Lorenzo -

Questo imputato in primo grado veniva dichiarato colpevole degli omicidi di Luce Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA), di Bartolomeo Stefano e Giuseppe, in Cosenza il 05.02.1991 (capo AD) e di quelli di cui al capo AL) e, in concorso di generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni 27 di reclusione. In secondo grado veniva assolto dagli addebiti sub AL), ma ritenuto colpevole, su appello dell'Accusa, anche degli omicidi di Reganati Isidoro, in Rende il 24.11.1982 (capo N) e di Valder Maurizio, in Cosenza il 12.10.1983 (capo T) e, esclusi per questi ultimi l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, escluse le già concesse generiche, era condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.7].-

I motivi del ricorso, tutti infondati, non possono trovare accoglimento.-

Per quello di natura processuale (acquisizione ed utilizzazione dei verbali di dichiarazioni spontanee rese dal Brescia nel processo Garden) deve essere convalidato il corretto giudizio reso da entrambe le corti territoriali, sul rilievo che trattasi di dichiarazioni autoaccusatorie, ben utilizzabili *contra se*, in quanto rese in dibattimento ed alla presenza del difensore; il tal senso la giurisprudenza di questa Corte : v. Cass. Pen. Sez. 1°, Sentenza n. 11488 del 16/03/2010, Rv. 246778, Bisio: "*Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 comma secondo bis cod. proc. pen., e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova*" (condizione che qui si verifica); peraltro è di tutta evidenza come la dichiarazione autoaccusatoria costituisca prova ben valutabile a carico di chi la rese, non depotenziata come tale dal fatto di essere di natura spontanea.-

Ciò posto, è di tutta evidenza come non possano avere spazio le critiche difensive su quegli episodi criminosi (omicidio Luce, duplice omicidio Bartolomeo, omicidio Reganati) sui quali il Brescia, nell'ambito del processo *Garden*, aveva reso dichiarazioni ammissive, anche se in termini minimi (v. la sentenza di secondo grado ai ff. 439 e segg.). Si tratta, peraltro, di delitti per i quali tutti sussiste ulteriore, ampio, materiale accusatorio costituito dalle convergenti dichiarazioni di

plurimi collaboratori di giustizia. I motivi di ricorso, pertanto, su aspetti marginali e comunque sostanzialmente in fatto, non possono trovare accoglimento. Per l'omicidio Luce, le questioni sul difensore d'ufficio nelle prime fasi, qui riproposte in modo generico ed acritico, sono state correttamente risolte dalla Corte territoriale (v. ff. 446 e segg.). Quanto all'omicidio Valder, la certa partecipazione del Brescia anche alla fase strettamente esecutiva è dichiarata in modo sostanzialmente convergente dai collaboratori Vitelli Giuseppe, Tedesco, Santolla, Acri; la deduzione difensiva che propone margini di dubbio su questo delitto è dunque considerazione soggettiva in fatto non rispondente alle risultanze.-

Quanto alle negare generiche, valgono qui le motivazione più sopra spese in senso generale; la motivazione dei giudici dell'appello (v. f. 1343), che hanno ritenuto le rese ammissioni subvalenti rispetto alla gravità dei fatti (viene ritenuto concorrente negli omicidi di cinque persone) nonché alla negativa personalità, per essere stato il Brescia condannato per altri gravi reati (rapine, estorsioni ed associazione mafiosa) - aspetti non contrastati dal ricorrente - risulta incensurabile in questa sede di legittimità.-

5.4 BRUNI Gianfranco -

In primo grado veniva dichiarato colpevole dell'omicidio di Costabile Diego, in Rende il 03.05.1983 (capo P) e, escluse le aggravanti della premeditazione e della minorata difesa, riconosciute attenuanti generiche equivalenti, veniva condannato alla pena di anni 23 di reclusione. In secondo grado, confermato il giudizio di colpevolezza, esclusa *-ratione temporis-* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche *-su appello del P.M.-* le già concesse generiche, veniva condannato alla pena dell'ergastolo [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.8].-

Il ricorso non è fondato.-

Deve, invero, essere qui convalidato il corretto percorso argomentativo dei giudici del merito che hanno fondato la colpevolezza di questo imputato, in ordine all'omicidio di Diego Costabile, sui plurimi e convergenti narrati di collaboratori di giustizia. La chiamata in correità diretta da parte del Berardi (che era insieme al Bruni sul "vespone" allorché costui sparava alla vittima) è stata confermata, sia nelle linee essenziali che in molti particolari della vicenda nel suo complesso, da vari altri propalanti (Capizzano, Dedato, Pagano). Di quest'ultimi, in particolare il Capizzano è, per la parte di personale apprensione, testimone diretto della fase immediatamente precedente l'omicidio (il mandato omicida dato dal Patitucci a Berardi e Bruni) e di quella immediatamente susseguente (il ritorno dei due esecutori materiali con la riconsegna del *vespone* e delle armi). Né vi è circolarità della prova nei dichiarati *de*

relato di Dedato, che riceve notizie dall'esecutore diretto Berardi, e di Pagano, che apprende della partecipazione a questo delitto di Bruni Gianfranco e Berardi direttamente da entrambi durante una comune detenzione, essendo stati arrestati per armi. Pagano, pertanto, riferisce credibilmente di una confessione stragiudiziale dello stesso Bruni. Vi è, dunque, un complesso accusatorio univoco che ha trovato riscontri nella generica quanto ai tre colpi cal. 32 sparati alla testa della vittima. Le convergenze si estendono, dunque, dalla causale del delitto (Costabile era accusato dalla cosca Pino, cui appartenevano Berardi e Bruni, di fare lo *specchietto* in favore dell'opposta cosca Perna-Pranno), alla fase ideativa-organizzativa, a quella strettamente esecutiva, a quella successiva. Ciò posto, le deduzioni del ricorrente, in gran parte versate sul fatto, ancorché prospettate *sub specie* vizi di legittimità, non hanno pregio. Si tratta invero di rilievi su aspetti secondari enfatizzati come centrali o tali da inficiare l'attendibilità dei collaboratori (come la posizione della vittima al momento dell'esecuzione), o agevolmente superabili nel quadro generale (come le notizie confuse da parte dei capi del sodalizio, posto che il delitto coinvolse soprattutto i referenti del quartiere, e posta la già accertata autonomia decisionale del Patitucci).-

Le deduzioni sull'aggravante dei motivi abietti sono parimenti del tutto infondate, posto che è dichiarata la finalità di preservare la cosca dal rischio di avere imboscate da parte dell'opposta consorteria.- Quanto alle generiche, qui richiamato quanto sopra statuito in via generale, non possono avere spazio le deduzioni difensive che vorrebbero prevalenti le considerazioni favorevoli di primo grado (basate sulle condizioni sociali dell'imputato) su quelle più specifiche dei giudici dell'appello (fondate sulle gravi condanne riportate da questo imputato : rapine, estorsioni e partecipazione mafiosa : v. f. 1343-1344). Si tratta di motivazione logica e coerente che esplica valutazione rimessa *ex lege* al giudice del merito, non censurabile in questa sede, qui richiamando le considerazioni di carattere generale sopra elaborate sul punto.-

5.5 BRUNI Pasquale -

Imputato dell'omicidio di Paese Antonio, in Cosenza il 09.07.1991 (capo AE), in primo grado veniva assolto. In grado di appello, su gravame del P.M., era riconosciuto colpevole di tale delitto e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, veniva condannato alla pena di anni 21 di reclusione ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 [v. la posizione sopra, *sub ritenuto in fatto*, al §. 4.9].-

Il ricorso è infondato.-

Chiodi

Le convergenti dichiarazioni di Munno, coautore confesso, di Belmonte (*de relato* da Bruni Francesco sen. e da Bruni Michele, altro compartecipe) e di Serpa (direttamente da Bruni Pasquale e da Bruni Eugenio) provano con certezza che Pasquale Bruni, figlio di Francesco sen., ebbe a partecipare all'omicidio del Paese, sia nella fase ideativa-organizzativa, che in quella esecutiva. I dettagli descrittivi convergono tra di loro e con i dati di generica (tipo delle armi, colpi sparati e loro localizzazione). La deposizione del teste Giulletti, barman del bar Oasi di cui la vittima era titolare, non contrastano con il narrato del Munno, posto che il teste si sofferma soprattutto sulla fase finale del fatto di sangue, narrando particolari (quali le ultime parole della vittima) che ben coincidono con quelle del principale collaboratore. In definitiva il ricorso -che da un lato lamenta genericamente insufficienza motivazionale, dall'altro intende enfatizzare presunte discrasie narrative- non ha pregio.-

La prescrizione, trentennale in ragione della tempestiva interruzione, non è ancora maturata.-

5.6 CALVANO Romeo -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Basile Nelson, in San Lucido il 22.02.1983 (capo O) e condannato all'ergastolo. In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, era confermata la pena irrogata in prime cure [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.10].-

I motivi di ricorso non sono fondati.-

Si rimanda alle superiori motivazioni quanto alle questioni comuni e di carattere generale (in particolare : riapertura delle indagini).-

Le deduzioni svolte nel ricorso sul materiale probatorio non hanno pregio. Esse riprendono, senza sostanziali novità, le doglianze critiche già esposte in sede di appello ed alle quali la sentenza impugnata ha dato risposte logiche e coerenti. Il quadro criminoso in cui si inseriva il fatto di sangue è stato ampiamente illustrato dalle sentenze di merito e, in sostanza, non è contrastato dai motivi del ricorso. Romeo Calvano ebbe a partecipare al complotto, maturato in un mese (così Pino), e quindi alle riunioni deliberative; l'esecuzione era già decisa e irrevocabile (Pino : *era già tutto pronto, nessuno poteva tornare indietro, era già tutto fatto*); il Pino, capo di quei cosentini dislocati a San Lucido, ha sempre riferito, al dibattimento così come nei precedenti deposti, che entrambi i Calvano (Romeo e Marcello) volevano l'uccisione del Basile. Tale fondamentale chiamata in correità trova sostegno nelle dichiarazioni del Pagano, del Garofalo, del Serpa, sia pur *de relato*, ma da parteci

diretti al complotto o, comunque, da partecipi al sodalizio. Si aggiungono non secondarie e confluenti considerazioni logiche (v. in particolare a f. 626) comuni ai due giudici di merito (tra cui la presa del potere criminale, in San Lucido, da parte di Calvano Romeo). In conclusione, poi, l'impugnata sentenza fornisce corrette risposte a quelle critiche difensive che ora vengono riproposte *sub specie* vizi di legittimità, ma sostanzialmente in fatto. Ciò posto, ed in particolare, gli specifici motivi di ricorso non sono fondati : - la costruzione decisoria non si basa sull'apporto del de Rose (non utilizzabile), citato in sentenza solo incidentalmente, ed essendo il restante materiale probatorio più che sufficiente; - la posizione dell'imputato è localizzata nella partecipazione, attiva e ripetuta, alla deliberazione; - le dichiarazioni *de relato* sono ben utilizzabili e nient'affatto vaghe, a conferma del Pino; - il mandato omicida ben si inserisce nel quadro criminale come concordemente descritto da tutti.-

In ordine alle attenuanti generiche, negate in primo e secondo grado, parimenti il ricorso non ha pregio. Vanno anzitutto qui richiamate le considerazioni di carattere generale sul punto, come sopra elaborate. La Corte territoriale ha motivato il diniego (v. f. 1345) facendo riferimento alla negativa personalità del Calvano quale evidenziata dai suoi gravissimi precedenti penali e giudiziari (rapine, estorsioni, associazione mafiosa, tentato omicidio). Si tratta di motivazione logica e coerente, corretta esplicazione di una valutazione in fatto rimessa dalla legge al giudice del merito, come tale non censurabile in questa sede di legittimità.-


La concreta irrogazione della pena dell'ergastolo, conseguenza del titolo di reato e del diniego delle generiche, comporta la non prescrittibilità del reato, come da considerazioni generali sul punto sopra elaborate.-

5.7 CASTIGLIA Giulio -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Cello Angelo, in Cosenza il 21.07.1982 (capo I) e condannato, riconosciute generiche equivalenti, alla pena di anni 25 di reclusione.- In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche, su appello del P.M., le già concesse generiche, la pena era determinata nell'ergastolo [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.11].-

Il ricorso, nelle sue varie articolate deduzioni, non è fondato.-

Per quelle di carattere processuale (ammissibilità dell'appello del P.M.) si fa rimando a quanto motivato nella precedente parte generale; di poi è assolutamente infondato il motivo del ricorso che denuncia violazione dell'art. 597 Cod. proc. pen. (divieto di *reformatio in peius*) proposto sul duplice rilievo che il gravame dell'Accusa



chiedeva l'esclusione delle generiche, non l'ergastolo, e che in udienza il P.M. aveva chiesto anni 30 di reclusione : a parte che, se fosse vero l'assunto, neppure la pena di anni 30 di reclusione (a fronte dei 25 inflitti in primo grado) sarebbe legittima, basterà ricordare come la pena dell'ergastolo sia la pena edittale, per le riconosciute aggravanti, una volta escluse, come da appello del P.M., le attenuanti generiche; peraltro l'art. 597 Cod. proc. pen. ben consente l'applicazione di pena più grave in conseguenza dell'accoglimento del gravame dell'Accusa.-

Le deduzioni nel merito non hanno pregio. Quanto alla possibile causale alternativa al delitto (di tipo sentimentale), si tratta di lettura soggettiva della vicenda, ben poco plausibile, a fronte delle coerenti conclusioni dei giudici del merito, fondate sulla convergenza delle plurime dichiarazioni dei collaboratori (la vittima Cello faceva lo *specchietto* per Arturi Umile); come tale, la tesi difensiva non può avere ingresso in questa sede.- Le critiche del ricorrente riprendono poi le stesse doglianze avanzate nel precedente grado di giudizio e correttamente risolte dalla Corte territoriale. Le rilevate discrasie tra i narrati sono effettivamente marginali e non intaccano la posizione ed il ruolo del Castiglia nella vicenda delittuosa; i propalanti sono coerenti sul punto centrale. Pino riferisce che il Cello venne ucciso da Castiglia, Andretti e Stefano Bartolomeo; parimenti Vitelli Francesco riferisce gli stessi nomi; Vitelli Giuseppe afferma che lo stesso Castiglia gli disse di avere partecipato all'uccisione insieme con l'Andretti; conforme il narrato di Vitelli Ferdinando e del Notargiacomo (da Bartolomeo Stefano); Garofalo (presente al sequestro della giovane vittima) riferisce che lo presero Castiglia e Andretti; parimenti Pagano (da Bartolomeo Stefano) ricorda che furono gli stessi (Andretti e Castiglia) a sequestrarlo e poi ad ucciderlo. Il materiale dichiarativo è dunque conforme e plurimo, sia diretto che *de relato* (anche dallo stesso Castiglia), e si integra in reciproco riscontro.-

La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche non può avere spazio in questa sede. La motivazione della Corte territoriale (v. f. 1344) che si fonda sulla negativa personalità di questo imputato per avere costui riportato altre condanne, tra cui due per partecipazione ad associazione mafiosa, risulta logica e coerente e dunque incensurabile in questa sede di legittimità, giusta le considerazioni di carattere generale sopra svolte sul punto.-

La concreta irrogazione della pena dell'ergastolo, in conseguenza del diniego delle attenuanti generiche, comporta la non prescrittibilità del reato ascritto al Castiglia, come da considerazioni generali sullo specifico punto come sopra elaborate.-



5.8 CHIODO Silvio -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Scaglione Francesco, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S) e condannato, riconosciute generiche equivalenti, alla pena di anni 23 di reclusione.- In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche, su appello del P.M., le già concesse generiche, la pena era determinata nell'ergastolo [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.12].-

Il ricorso non è fondato.-

Per i motivi di carattere processuale si rimanda a quanto sopra già elaborato in via generale su tali punti.-

I motivi di merito non hanno pregio. Anche per questo imputato si deve rilevare come in sede di ricorso siano riproposte, *sub specie* vizi di legittimità, le stesse questioni già avanzate alla Corte territoriale e da questa correttamente risolte; si tratta, peraltro, di critiche parte in fatto, parte dimentiche dei giusti principi giurisprudenziali ai quali i giudici del merito si sono attenuti. Ed invero, ad onta delle ribadite discrasie tra collaboranti, tutti i dichiaranti, per scienza diretta, hanno riferito della partecipazione consapevole e continua del Chiodo a questo delitto dalla fase iniziale (identificazione della vittima come *specchietto* avverso da eliminare, deliberazione omicida), a quelle successive (sequestro, esecuzione, distruzione del cadavere). La Corte territoriale ha già coerentemente rilevato come le critiche difensive si articolavano su aspetti marginali e non essenziali (essendo questi ultimi univocamente riferiti); il riscontro reciproco tra dichiaranti, su una base sostanzialmente univoca, quale adeguata e corretta base probatoria, è principio giurisprudenziale che va qui confermato e convalidato.-

La prospettata dissociazione (perché il Chiodo alla fine si sarebbe rifiutato di sparare alla vittima) non è giuridicamente sostenibile. Abbia o no egli materialmente sparato alla vittima, è però certo in fatto che il Chiodo partecipò a tutta la vicenda criminosa, senza nulla fare in senso recessivo per impedire l'evento che aveva contribuito a costruire, ed anzi continuando nell'esecuzione partecipando attivamente alla distruzione del cadavere del giovane. L'inconfigurabilità in diritto è quindi confortata da condotta in fatto che esclude in radice il prospettato recesso.-

Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte territoriale (v. f. 1344) in modo logico e coerente, nonché nel rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali in materia, sul rilievo -ritenuto prevalente sulle prospettazioni difensive- della negativa personalità di questo imputato espressa dalla particolare

gravità del reato commesso (*connotato da autentica disumanità*) e dai suoi precedenti penali (per le condanne per vari reati tra cui rapine ed associazioni mafiose). Si tratta di valutazione non censurabile in questa sede, esplicazione di un giudizio in fatto riservato dalla legge al giudice del merito; sul punto vanno peraltro qui anche richiamate le considerazioni sopra elaborate in via generale.-

Le deduzioni del ricorrente sulle riconosciute aggravanti (la Corte territoriale ne ha motivato a f. 1334) risultano generiche quanto infondate.-

Per la premeditazione, il sequestro della vittima (al fine di strappare notizie) e la successiva uccisione erano una sequenza ripetuta per ogni *specchietto* preso di mira; anche in questo caso la sostanziale decisione -condivisa da tutti i compartecipi- era ben precedente, dimostrata dalla lunga ricerca per l'apprensione del soggetto passivo; del resto il sequestrato non avrebbe potuto in alcuno modo essere rilasciato vivo, il che tutti sapevano già *ab initio*.-

La minorata difesa è scolpita dal sequestro di un giovane da parte di un folto gruppo malavitoso, composto da ben più maturi e consumati criminali, e dal luogo isolato, in montagna, in cui avvenne l'esecuzione.-

I motivi abbietti sono integrati -per pacifica giurisprudenza (altre volte citata in questa sentenza)- dalla finalizzazione del delitto al consolidamento della cosca, onde prevalere nella guerra con opposta consorteria.-

La crudeltà è nei fatti, ben dettagliati nelle sentenze di merito.-

La recidiva specifica è stata correttamente ritenuta. La mancanza di precedenti per reati di sangue è prospettazione (peraltro solo genericamente avanzata) non corretta, atteso che l'indole si misura anche sulle ragioni dei delitti (v. art. 101 Cod. Pen.).-

La concreta irrogazione della pena dell'ergastolo (per il titolo di reato riconosciuto e per il diniego di attenuanti) esclude, giusta le considerazioni sopra fatte in via generale, la possibilità di pervenire alla prescrizione del reato come ritenuto a carico di questo imputato.-

5.9 CICERO Domenico -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio di Coscarella Mario, in Cosenza il 25.01.1981 (capo B) e condannato, riconosciute generiche equivalenti, alla pena di anni 23 di reclusione.- In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, ma escluse anche, su appello del P.M., le

già concesse generiche, la pena era determinata nell'ergastolo [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.13].-

Anche i motivi di ricorso proposti da questo imputato sono infondati.-

Per quelli di carattere processuale (riapertura delle indagini) si rimanda alla parte generale.-

I motivi dell'impugnazione sul merito aggrediscono le fonti dichiarative, assumendo l'unicità della provenienza (Pranno Mario), la mancanza di riscontri e l'inattendibilità del teste Daniele. L'impostazione difensiva non è corretta. I collaboratori hanno assunto le stesse notizie -sulle causali del fatto, il suo svolgimento ed i partecipanti- non solo da Pranno Mario (come afferma il ricorrente) ma anche dallo stesso Cicero (così per Vitelli Giuseppe e Pagano); peraltro si tratta di notizie circolanti nel gruppo, patrimonio comune, avendo coinvolto le sue strategie (la vittima Coscarella era ritenuto *specchietto* per il gruppo avverso), di tal che va applicata la giurisprudenza elaborata da questa Corte sullo specifico punto (v., da ultimo, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; ecc.). E' poi pacifico che più chiamate, aventi diversa origine, ben possono fungere da riscontro reciproco. In sostanza, nella vicenda, sia Pranno Mario che Cicero Domenico, entrambi autori dell'omicidio (Pranno ebbe a sparare, Cicero guidava l'auto, una VW Golf nera) hanno riferito la loro partecipazione, in modo sufficientemente conforme, ai sodali dell'epoca che poi, divenuti collaboratori, ne hanno fatta propalazione. Tale quadro è probatoriamente sufficiente, rispettando lo statuto dell'art. 192 Cod. Proc. Pen. (cfr. anche Cass. Pen. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255143). Conforme è, peraltro -e si aggiunge in modo confluyente- la dichiarazione del teste oculare Michele Daniele (Cicero guidava una Golf nera, a sparare fu Pranno), di tal che le critiche di inattendibilità, mosse dal ricorrente a questo teste, non hanno senso.-

Sussistono le aggravanti, ritenute in sentenza, che il ricorrente contesta : - i motivi abietti, connessi alla ragione stessa del delitto, proteggere la cosca, ed il suo capo (Pranno) dalle osservazioni dello *specchietto*, premonitrici di possibili agguati; sul punto è pacifica la giurisprudenza secondo cui i delitti eseguiti per rafforzare un'associazione malavitosa risultano, in linea di massima, aggravati da motivi abietti (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 16602 del 04/10/2012, Prisco, Rv. 255878); - la premeditazione è sostanziata dalla distanza temporale tra la decisione e l'esecuzione e dall'attuazione di precedenti prove (così tutti i collaboratori) che dimostrano che la volontà delittuosa fu mantenuta ferma quanto meno per alcuni giorni.-

Non ha pregio neppure il motivo di ricorso che denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche : la motivazione della Corte territoriale sul punto (v. f. 1344), fondandosi sui precedenti penali e giudiziari di questo imputato (anche per rapina ed associazione mafiosa, nonché raggiunto da ordinanze custodiali per reati gravissimi), risulta logica e coerente e, come tale, non censurabile in questa sede di legittimità. Vanno, peraltro, qui richiamate le considerazioni generali sulle attenuanti generiche come sopra elaborate.-

5.10 MUSACCO Mario -

In primo grado costui veniva dichiarato colpevole di concorso anomalo nell'omicidio di Bruni Francesco jr., in Celico l'08.11.1991 (capo AG) e, ritenuta l'equivalenza della riconosciuta diminvente, condannato alla pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione. In secondo grado, confermato il complessivo giudizio, venivano escluse le aggravanti del nesso teleologico, della premeditazione e della crudeltà e così ridotta la pena ad anni 21 di reclusione [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.20]-

I motivi del proposto ricorso sono tutti infondati.-

Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni di De Rose (che al dibattimento non aveva voluto deporre), dichiarazioni per l'acquisizione delle quali la difesa del Musacco non aveva prestato il consenso, è sufficiente rilevare che la Corte si limita a rileggerle (avendo avuto il consenso da altre difese) solo per l'inquadramento del fatto delittuoso nella dinamica criminosa del momento e per i termini essenziali del reato (conforme a quello di altri collaboratori), profili di fatto sui quali il ricorrente in definitiva nulla eccepisce. Per il coinvolgimento personale (che in sostanza è l'aspetto dedotto) ben valgono, nelle motivazioni dei giudici del merito, con ampia sufficienza, le altre plurime propalazioni (Garofalo, Vitelli Giuseppe, Santolla, Belmonte), ben convergenti sul nucleo essenziale del ruolo avuto da questo imputato (prelevare la vittima e portarla all'esecuzione) Il Belmonte, in particolare, raccolse la confessione stragiudiziale dell'imputato (il che il ricorrente manca di considerare). Le narrazioni dirette e quelle *de relato* ben si saldano, dunque sulla condotta attiva del Musacco.-

Si viene quindi al secondo motivo di ricorso che attiene alla dedotta mancata convergenza tra i narrati. Poco è da aggiungere alle corrette considerazioni della Corte territoriale che ha rilevato la sostanziale confluenza sul ruolo del Musacco, almeno nella prima fase dell'articolazione delittuosa (prelevare il ragazzo e portarlo all'esecuzione), più che sufficiente per il concorso (peraltro giudicato anomalo), in concreta applicazione della giurisprudenza di legittimità sul *nucleo essenziale* dei

narrati. Le critiche che il ricorrente muove sul punto sono la riedizione delle stesse doglianze rivolte ai giudici dell'appello (su aspetti secondari, come le auto usate o gli orari dei fatti) per cui, non essendovi rilevabili vizi di legittimità, si risolvono in deduzioni di fatto, come tali non ammissibili in questa sede.-

Il successivo motivo di ricorso deduce critica per la mancata applicazione della disciplina dell'errore ex art. 48 Cod. pen.- E' del tutto evidente che la difesa cade in equivoco. L'inganno ci fu, anche nel racconto del Garofalo cui il ricorrente fa riferimento sul punto, nei confronti della vittima (prelevata con il pretesto di compiere assieme una rapina); quanto al Musacco il predetto collaboratore disegna il quadro che poi ha portato a riconoscere, in suo favore, la diminuzione di cui all'art. 116 Cod. pen. (*al limite gli diamo una punizione*), per plausibile intenzione minore, senza profili che riconducano all'errore di fatto; del resto sul punto il ricorrente si limita a ribadire le prospettate -ma non rilevabili sui punti centrali- discrasie tra i vari narrati. Peraltro, una volta ritenuto in fatto che il sequestro del giovane il Musacco ebbe effettivamente a compierlo, si può discutere solo della sua eventuale intenzionalità ulteriore, peraltro già esclusa dai giudici del merito; concesso il concorso anomalo, parlare di eventuali errori di fatto non ha più senso (come del tutto correttamente osserva la sentenza di prime cure : v. f. 1629).-

Il quarto motivo dell'impugnazione si duole della confermata ricorrenza delle aggravanti dei motivi abietti e della minorata difesa (essendo state escluse, invece, per questo imputato, quelle della premeditazione e della crudeltà). E' corretta l'affermazione della loro sussistenza : - il movente riconducibile all'affermazione della supremazia della cosca (noto e condiviso dal Musacco) integra sicuramente motivo abietto, secondo del tutto pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, Sentenza n. 16602 del 04/10/2012, Rv. 255878, Prisco : *"Integra l'aggravante dei motivi abietti la condotta di colui il quale commetta un reato al fine di dimostrare la forza ed il prestigio dell'organizzazione criminale alla quale partecipa"*; fattispecie in tema omicidio commesso da appartenente a clan camorristico); come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale (v. a f. 1335); - palese anche la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, sia per l'età minore della vittima ingannata e soverchiata da ben più maturi criminali (associati a nota e temibile cosca), sia per le modalità oggettive del delitto; su tale punto, peraltro, le censure del ricorrente sono sostanzialmente generiche e quindi non apprezzabili in questa sede.-

E' infondato anche il motivo di ricorso che denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche. In proposito non resta che qui riprendere quanto sopra ripetutamente esposto sul punto (v. all'inizio di questo capitolo) ed anche in relazione ad altri ricorrenti. La motivazione di primo grado (v. f. 1695), recepita da

quella d'appello, secondo cui la commissione di altri gravi reati da parte del Musacco impedisce la concessione dell'attenuante in parola, è valutazione logica e coerente insindacabile in questa sede. Peraltro il ricorso, sullo specifico punto, è sostanzialmente vuoto di contenuto, non indicando gli elementi favorevoli che sarebbero stati pretermessi, il che rende inammissibile la doglianza.-

Anche in tema di continuazione il ricorso non ha pregio. La censura si esaurisce, ancora una volta, in mera doglianza senza reale contenuto che articoli i motivi, in fatto o diritto, per cui detta continuazione (con il reato associativo di cui al processo *Garden*) avrebbe dovuto essere riconosciuta. Basterà peraltro qui ricordare l'evidente occasionalità della motivazione del delitto del giovane Bruni (neppure pensabile prima dell'omicidio del Carelli) per escludere -come è stato correttamente escluso- il chiesto vincolo ex art. 81 cpv. Cod. pen.; è pacifico in giurisprudenza che tra associazione per delinquere anche di stampo mafioso e delitti commessi in quell'ambito non sussiste automaticamente vincolo di continuazione, non potendo essere legati tra loro fatti non preventivabili *ab origine*; decidere diversamente porterebbe a riconoscere la continuazione in termini assolutamente generici, quale la finalità di rafforzare la cosca di appartenenza, senza il concreto riferimento -che va invece preteso- al reato da compiere (sul punto, pacifico, cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, Sentenza n. 13609, Rv. 249930, Bosti : *"Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa"*; fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).-

Il ricorso del Musacco, infondato in ogni deduzione, quando non inammissibile, va dunque rigettato.-

5.11 PERNA Francesco -

Era condannato in primo grado per tutti gli omicidi a lui ascritti e condannato, ritenuta la continuazione tra gli stessi, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno.- In secondo grado veniva assolto da tutti i reati, ad esclusione di quelli di cui sub U) -omicidio di Sergio Cosmai, direttore del carcere, in Cosenza il 12.03.1985- e sub AD) -duplice omicidio Bartolomeo, in Cosenza il 05.01.1991- e



così condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6 [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.22].-

I motivi del proposto ricorso devono essere rigettati.-

Quanto alla questione processuale (riapertura delle indagini) si rimanda a quanto già sopra motivato sul punto in via generale.-

I motivi di merito, infondati, non possono essere accolti.- Quanto all'omicidio Cosmai, direttore della Casa Circondariale (capo U), il costruito accusatorio, fatto proprio dalle sentenze delle Corti calabresi, ben regge alle sollevate censure. Si trattò di un delitto "eccellente", del tutto strategico per il gruppo che nell'opera di ripristino di ordine e disciplina nel carcere, da parte del direttore, aveva visto un serio intralcio alla cosca, di cui Perna era il vertice, i cui uomini in precedenza spadroneggiavano nell'Istituto penitenziario. Si aggiungeva poi un motivo tutto personale del Perna stesso che riteneva di essere stato svilto dal Cosmai, così avendo arrecato una ferita al suo prestigio che non poteva essere lasciato senza adeguata risposta. I motivi avanzati in merito a tale delitto -peraltro riproponendo critiche già valutate in sede di appello- sono al limite dell'inammissibilità, in quanto si articolano attraverso ipotesi (l'influenza reciproca dei fratelli Notargiacomo), o soggettive interpretazioni (sulle dinamiche criminali del momento), ovvero deduzioni poco pertinenti sui narranti *de relato*. Di contro il complesso dichiarativo è univoco e circostanziato : i fratelli Notargiacomo sono riscontrati dai dati di generica e dai propalanti *de relato* che raccolgono notizie convergenti anche dagli esecutori materiali (i fratelli Notargiacomo ed i germani Bartolomeo). Si tratta, peraltro, di un sapere comune al gruppo su un delitto eccellente e strategico per cui le notizie riferite, patrimonio della cosca, sfuggono al vizio della circolarità (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585, e le altre conformi). Il Perna decise il delitto, indisse una riunione nella quale diede il mandato a chi poi l'esegui, richiese un fucile a canne mozze per parteciparvi, anche se poi non fu un grado di farlo perché nel frattempo la semilibertà, di cui fruiva, gli venne revocata.- Parimenti infondate le censure proposte sul duplice delitto Bartolomeo (capo AD). Vitelli Francesco e Garofalo hanno riferito per scienza diretta dell'incontro in cui il Perna comandò l'esecuzione, dopo aver precisato che non aveva autorizzato i Bartolomeo ad iniziative (estorsioni) autonome, con il che si stava formando anche un gruppo concorrente se non antagonista. Conferma proviene anche dall'Acri che fornisce analoga versione anche sul ruolo di mandante del Perna. Nessun pregio possono avere le riproposte deduzioni : anche se vi era stato un disegno precedente da parte di altri sodali, il preciso deliberato del capo assoluto agì -quanto meno- da rafforzamento definitivo del proposito; per tal motivo la prospettata autonomia

deliberativa di altri soggetti della cosca non è in alcun modo elemento dirimente. Siffatte considerazioni dei giudici della Corte territoriale, logiche e coerenti, risultano in definitiva impermeabili alle censure del ricorrente.-

5.12 PRANNO Pasquale -

In primo grado era dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Drago Giovanni, in San Lucido il 12.07.1981 (capo D), di Gigliotti Giovanni, in Cosenza il 28.12.1981 (capo H), di Luce Carmine, in Cosenza il 20.07.1989 (capo AA), di Bartolomeo Stefano e Giuseppe, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD) e del tentato omicidio di Mosciaro Emiliano, in Cosenza il 21.07.1991 (capo AF) e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi otto.- In secondo grado, esclusa *ratione temporis* l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, erano confermati il giudizio complessivo e la pena [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.25].-

I pur articolati motivi di ricorso sono infondati.-

Per quelli di carattere processuale si rimanda a quanto sopra già motivato in via generale su tali punti.-

Sui singoli delitti, il ricorrente reitera in questa sede di legittimità questioni, peraltro per lo più in fatto, già avanzate alla Corte territoriale e da questa correttamente risolte.- Quanto all'omicidio Drago, la partecipazione di Pasquale Pranno è attestata da Vitelli Francesco (per scienza diretta), dal Pagano (*de relato* da Musacco, quest'ultimo partecipe diretto), da Vitelli Giuseppe (*de relato* dal fratello, ma anche da Pranno Mario); la chiamata in correità è dunque ampiamente confermata in termini ricostruttivi sostanzialmente sovrapponibili; si aggiungono Tedesco, Belmone, Aciri, tutti *de relato*, da partecipi diretti (Vitelli Francesco, Pranno Mario); la sentenza ha evidenziato anche i riscontri di generica; l'*alibi* (esse stato in Spagna) è rimasto mera affermazione fumosa e non provata; il ricorso non può superare tali dati del tutto tranquillanti.- Sull'omicidio Gigliotti, valgono quali fonti autonome Vitelli Francesco e Giuseppe, entrambi per scienza diretta quali partecipi, Tedesco (autore materiale), Santolla, Mucci, per i quali l'imputato partecipò quanto meno alla fase deliberativa ed organizzativa; le incertezze sul ruolo effettivo, agitate in ricorso, non hanno dunque spazio.- Anche sull'omicidio Luce, il ricorso che prospetta discrasie ricostruttive si scontra con un complesso accusatorio ampio e concorde (sopra in sintesi rievocato) sulla partecipazione dell'imputato a tutta la fase criminosa.- Analogamente per il duplice omicidio Bartolomeo i complessi dichiarativi sono ampi e conformi nel ricordare la partecipazione di Pasquale Pranno a tutta la vicenda delittuosa nelle sue varie fasi. Su tutti tali reati il ricorrente tenta di

aggredire la credibilità dei dichiaranti e la loro conformità (peraltro su aspetti secondari), ma non può contrastare la, per vero abbondante, convergenza del molteplice.- Per il tentativo ai danni del Mosciaro, per il quale pure le fonti sono plurime e convergenti, il suo ruolo concorrente nel momento deliberativo, quale ritenuto in fatto, supera le deduzioni del ricorrente alle quali peraltro la Corte territoriale ha già risposto : una causale alternativa è ipotesi soggettiva senza reali riscontri; la scarsa efficienza della pistola è un dato verificato solo *ex post*.-

Quanto alle attenuanti generiche, la valutazione negativa dei giudici del merito (v. a f. 1344), che hanno considerato numero e gravità dei reati commessi (l'uccisione di cinque persone più un tentato omicidio), nonché i precedenti penali dell'imputato (tentato omicidio ed associazione mafiosa), risulta logica e coerente e dunque incensurabile in questa sede; richiamati i principi generali sopra elaborati sul tema, il relativo motivo di ricorso deve essere ritenuto inammissibile sul punto.-

La concreta irrogazione della pena dell'ergastolo, per i reati come ritenuti, rende infondata la richiesta di prescrizione, giusta le considerazioni di carattere generale sopra elaborate sul tema.-

5.13 RUFFOLO Giuseppe -

Questo imputato in primo grado veniva dichiarato colpevole di concorso negli omicidi di Giovanni Gigliotti (capo H), in Cosenza il 28.12.1981; di Carmine Luce (capo AA) in Cosenza il 20.06.1989; di Stefano e Giuseppe Bartolomeo (capo AD) in Cosenza il 05.01.1991; di Francesco Bruni (capo AG) in Celico il giorno 08.11.1991 e condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, ritenuto vincolo di continuazione, alla pena di anni 29 di reclusione. In secondo grado, confermato il giudizio di colpevolezza su tutti tali fatti, escluse, su appello del P.M., le attenuanti generiche, veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.27].-

I proposti motivi di ricorso sono tutti infondati.-

Per quelli comuni ad altri ricorrenti (condizioni per la disposta partecipazione a distanza; riapertura delle indagini) ci si riporta a quanto sopra già motivato in via generale su tali punti, non essendovi ulteriori profili da esaminare. Anche sulla dedotta -e riproposta- circolarità della prova ci si riporta alle considerazioni generali che confermano le argomentazioni dei precedenti giudizi (in particolare i sospetti non coprono molti propalanti; le discrasie narrative, spesso peraltro marginali, escludono comunque accordi menzogneri).-

La gran massa delle deposizioni accusatorie, su tutti i reati ascritti a questo imputato, sostanzialmente confluenti specie sul nucleo essenziale dei fatti e sulla posizione individuale del Ruffolo, rende infondati i motivi proposti nel merito degli addebiti, trattandosi per lo più di argomentazioni difensive che si poggiano su dati marginali, invocati come sintomo di inattendibilità dei propalanti; peraltro così non è: a] per l'omicidio Gigliotti (capo H) è pacifica la partecipazione di questo imputato alle fasi ideativa ed organizzativa (non contestata in sede di ricorso), nonché l'attuazione di propedeutici e finalizzati appostamenti (parimenti non contrastati); quanto alla fase esecutiva, fermo che il colpo mortale fu dato dal Tedesco con un fucile a pallettoni, non vi è discrasia, atteso che furono rinvenute altre armi e bossoli (perché abbandonati in loco, come riferito dai propalanti), il che dà ragione dei narrati che riferiscono della pluralità degli attivisti, tra cui esso Ruffolo, e dei colpi sparati; b] quanto all'omicidio Luce (capo AA), su cui la convergenza dei collaboratori è praticamente assoluta sulla posizione di questo imputato, ma anche altamente convergente su molti aspetti dell'iter criminoso, le deduzioni difensive attengono a profili del tutto marginali, ovvero ripetono sospetti di circolarità della prova non ragionevoli in relazione alla pluralità dei propalanti e delle fonti di riferimento; c] per il duplice omicidio Bartolomeo (capo AD), sul quale parimenti le fonti accusatorie sono plurime e convergenti (per scienza diretta o *de relato* : Belmonte direttamente dallo stesso Ruffolo, riferendo anche della riportata cicatrice in volto, causata dallo scontro con Bartolomeo Stefano), non sussistono i vizi denunciati che ritornano sulla circolarità della prova, trattandosi invece, in alcuni casi, di notizie *de relato*, ben utilizzabili e conferenti, anche perché aventi diverse origini; d] quanto all'omicidio di Bruni Francesco jr (capo AG), parimenti il ricorso inutilmente denuncia discrasie ed elusioni motivazionali, posto che lo stesso Ruffolo ha dichiarato la sua partecipazione al fatto, sia pur in termini riduttivi ed asseritamente inconsapevoli, aspetti questi ben superati dalle altre propalazioni sia sul quadro complessivo, sia sul ruolo specifico di questo imputato durante tutte le fasi del delitto.-

Su tutti tali profili difensivi, già correttamente affrontati e risolti dalla Corte territoriale, i motivi non sono fondati.-

Il diniego delle attenuanti generiche, negatoria per la quale già è più che sufficiente motivazione la commissione di tanti e così efferati omicidi (concorso nell'uccisione di cinque persone), non può essere censurato in questa sede, giusta anche le considerazioni più sopra svolte in via generale sul punto.-

Consegue che i reati in parola non siano estinguibili per prescrizione, sulla scorta delle già esplicate motivazioni in proposito.-

5.14 SERPA Giuliano -

Collaboratore di giustizia, era dichiarato colpevole in primo grado di concorso nell'omicidio pluriaggravato di Serpa Ennio, in Paola l'8.06.1994 (capo AH) e nel tentato omicidio pluriaggravato di Serpa Pietro, in Paola il 18.06.1994 (capo AI) e condannato, disapplicata l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, concessa l'attenuante di cui all'art 8 stessa L., ritenuta la continuazione, alla pena di anni 13 di reclusione. La sentenza di secondo grado, respinti tutti i motivi dell'appello difensivo (assolversi dal tentativo, concedersi attenuanti generiche, dichiararsi la prescrizione), confermava il primo giudizio [v. la posizione sopra, sub *ritenuto in fatto*, al §. 4.28].-

I motivi di ricorso di questo imputato, infondati, non possono venire accolti.-

La responsabilità di Giuliano Serpa, in ordine ai due reati ascritti, è pacifica, in quanto lo stesso è ampiamente confesso e comunque raggiunto da convergenti elementi d'accusa consistenti nelle confluenti dichiarazioni di altri collaboratori.-

Il primo motivo di impugnazione, con cui si lamenta carenza di motivazione della sentenza d'appello rispetto alle critiche mosse con il gravame contro la prima pronuncia, al limite dell'inammissibilità per una certa genericità, non è comunque fondato, posto che il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, sulla posizione, si fonda sulle stesse ammissioni dell'imputato, largamente riportate (e sulle altre propalazioni), tale da superare la tesi difensiva di una sua scarsa attendibilità. Ricordato che il Serpa ebbe a proporre appello solo limitatamente al reato tentato di cui al capo AI (v. sentenza a ff. 140 e segg.), per cui l'atto di ricorso può valere solo per tale addebito, vale ripetere che la sua condotta punibile, per questo reato, è consistita nella indiscutibile (e non contrastata) partecipazione alla fase ideativa ed organizzativa, con ciò rendendo irrilevante la dedotta sua condotta successiva, peraltro non più che autoreferenziale. Vale comunque ribadire che, una volta concorso in modo efficace alle fasi iniziali di un delitto, non costituisce desistenza rilevante il mero disinteresse al proseguo dell'azione, né una timida attivazione del tutto marginale e quanto mai ipotetica, quale affidarsi a terze persone per avvertire la vittima designata, posto che la desistenza, per essere valutabile, deve essere volontaria ed efficace. Nella fattispecie -per la quale peraltro il ricorrente neppure invoca la desistenza in senso tecnico, ma assume solo vizio interpretativo delle dichiarazioni confessorie- è lo stesso Serpa a riferire che la vittima indossava un busto ortopedico (che lo salvò) non in conseguenza dei suoi avvertimenti (dati a terze persone e con tutta probabilità non giunti a destinazione), ma perché reduce di un incidente che imponeva stabilmente il supporto.-

Anche i motivi di ricorso con i quali si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono fondati. Vale qui richiamare le considerazioni di carattere generale sopra svolte sul tema, anche con riferimento al concorso con l'applicazione della diminuzione speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 (nel senso che le due attenuanti non possono basarsi sugli stessi elementi). La buona condotta processuale, quale unico argomento di doglianza sul punto, risulta ben labile e comunque giustamente ritenuta sub valente rispetto alla gravità dei fatti; essa peraltro ben può essere considerata connessa alla scelta collaborativa, sicché non poteva essere valutata due volte.-

La prescrizione, in ragione della data dei fatti e del tempo massimo di estinzione (in anni 30 per entrambi i reati) non è ancora maturata.-


6. Gli imputati i ricorsi dei quali sono stati rigettati devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 Cod. proc. pen., ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.-

7. Quanto alle parti civili, si deve rilevare come nessun ricorrente ha mosso censure specifiche in ordine alle condanne risarcitorie (se non collegate alle richieste assolutorie).- L'esito dei ricorsi, o in forza dei pronunciati rigetti, o ai sensi dell'art. 578 Cod. proc. pen., impone la condanna degli imputati soccombenti alla rifusione, in solido tra concorrenti per i singoli delitti, in favore delle parti civili rispettivamente costituite contro di loro, delle spese del grado, liquidate -avuto riguardo alla rilevanza della posizione- nei termini, ritenuti congrui ed equi, di cui al seguente dispositivo.- Va solo specificato che la Corte ha proceduto alla liquidazione solo nei confronti di quelle parti civili che hanno partecipato alla discussione finale, non avendone diritto quelle che, pur avendo avuta convalidata la pronuncia in loro favore, non si sono presentate (principio pacifico : cfr. Cass. Pen. Sez. 5°, n. 1693 del 31/01/1995, Cafagna ed altri, Rv. 200664).-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali e civili nei confronti di ABBRUZZESE FIORAVANTE in ordine al reato di omicidio di cui al capo AL), perché estinto per prescrizione e ordina l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Annulla senza rinvio nei confronti di BARATTA MARIO la sentenza impugnata agli effetti penali e civili quanto al reato di cui al capo S) e ai soli effetti penali - ferme



le statuizioni civili - quanto al reato di cui al capo D) per essere i predetti reati estinti per prescrizione.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali e civili nei confronti di BERARDI PIERLUIGI in ordine al reato di omicidio di cui al capo P), perché estinto per prescrizione e ordina l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali e civili nei confronti di DEDATO VINCENZO in ordine al reato di omicidio di cui al capo AL), perché estinto per prescrizione.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali e civili nei confronti di DE ROSE ANTONIO in ordine al reato di omicidio di cui al capo C), perché estinto per prescrizione.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GABRIELE CLAUDIO ai soli effetti penali - ferme le statuizioni civili - in ordine ai reati di cui al capo Z), perché estinti per prescrizione e ordina l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IIRILLO GIUSEPPE ai soli effetti penali - ferme le statuizioni civili - in ordine al reato di omicidio di cui al capo AL), perché estinto per prescrizione e ordina l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOTARGIACOMO DARIO ai soli effetti penali - ferme le statuizioni civili - in ordine ai reati di cui al capo Z), perché estinti per prescrizione e ordina l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Annula senza rinvio nei confronti di PINO FRANCESCO la sentenza impugnata agli effetti penali e civili quanto ai reati di cui ai capi E), G), O), Q), AL) e ai soli effetti penali - ferme le statuizioni civili - quanto al reato di cui al capo AB) per essere i predetti reati estinti per prescrizione.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PIROLA FRANCESCO ai soli effetti penali - ferme le statuizioni civili - in ordine al reato di cui al capo F), perché estinto per prescrizione e ordina l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RUA' GIANFRANCO in ordine al reato di cui al capo Q) per non avere commesso il fatto ed elimina la

relativa pena di mesi due di isolamento diurno; rigetta nel resto il ricorso, così residuando per gli altri reati la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali e civili nei confronti di TEDESCO FRANCESCO in ordine ai reati di cui ai capi H), S), T), AA), perché estinti per prescrizione e ordina l'immediata liberazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Rigetta i ricorsi di ABBRUZZESE GIOVANNI, ANSELMO GIANCARLO, BRESCIA LORENZO, BRUNI GIANFRANCO, BRUNI PASQUALE, CALVANO ROMEO, CASTIGLIA GIULIO, CHIODO SILVIO, CICERO DOMENICO, MUSACCO MARIO, PERNA FRANCESCO, PRANNO PASQUALE, RUFFOLO GIUSEPPE, SERPA GIULIANO, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna in solido ABBRUZZESE GIOVANNI, ANSELMO GIANCARLO, BRESCIA LORENZO, BRUNI GIANFRANCO, BRUNI PASQUALE, CALVANO ROMEO, CASTIGLIA GIULIO, CHIODO SILVIO, CICERO DOMENICO, MUSACCO MARIO, PERNA FRANCESCO, PRANNO PASQUALE, RUFFOLO GIUSEPPE, SERPA GIULIANO, BARATTA MARIO, GABRIELE CLAUDIO, IIRILLO GIUSEPPE, NOTARGIACOMO DARIO, PINO FRANCESCO, PIROLA FRANCESCO, RUA' GIANFRANCO a rimborsare alle parti civili Regione Calabria e provincia di Cosenza le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro cinquemila in favore di ciascuna, oltre accessori di legge.

Condanna SERPA GIULIANO a rimborsare alla parte civile Comune di Paola le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.

Condanna RUA' GIANFRANCO a rimborsare alla parte civile Comune di Amantea le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 Cod. proc. Pen.-

Così deciso, in Roma, il 24 marzo 2014 -

Il Consigliere estensore

Umberto Zampetti



Il Presidente

Arturo Cortese

